

I WORKING PAPERS DI

O L Y M P U S

17/2012

Gabriele Marra

Regolazione del rischio, dolo
eventuale e sicurezza del lavoro.
Note a margine del caso Thyssen

I WORKING PAPERS DI OLYMPUS

Registrato presso il Tribunale di Urbino al n. 230 del 12 maggio 2011

“I Working Papers di Olympus” costituiscono una raccolta seriale e progressiva, pubblicata *on line*, di saggi dedicati specificamente al Diritto della salute e sicurezza sul lavoro e si collocano fra le iniziative dell’Osservatorio “Olympus” dell’Università di Urbino “Carlo Bo” (<http://olympus.uniurb.it>) mirando a valorizzare, mediante contributi scientifici originali, l’attività di monitoraggio della legislazione e della giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro svolta dall’Osservatorio. I saggi inseriti ne “I Working Papers di Olympus” valgono a tutti gli effetti di legge quali pubblicazioni.

Direttore Responsabile

Paolo Pascucci

Comitato Scientifico

Edoardo Ales, Joaquin Aparicio Tovar, Gian Guido Balandi, Maria Vittoria Ballestrero, Mark Bell, Loralba Bellardi, Antonio Bergamaschi, Franca Borgogelli, Piera Campanella, Umberto Carabelli, Franco Carinci, Bruno Caruso, Carlo Cester, Maurizio Cinelli, Beniamino Deidda, Olaf Deinert, Riccardo Del Punta, Raffaele De Luca Tamajo, Gisella De Simone, Giuseppe Ferraro, Lorenzo Gaeta, Enrico Gragnoli, Teun Jaspers, Pietro Lambertucci, Vito Leccese, Bruno Maggi, Sandro Mainardi, Arturo Maresca, Franz Marhold, Lucio Monaco, Luigi Montuschi, Mario Napoli, Luca Nogler, Alessandra Pioggia, Giampiero Proia, Maurizio Ricci, Roberto Romei, Mario Rusciano, Corinne Sachs-Durand, Rosario Santucci, Franco Scarpelli, Silvana Sciarra, Alfonso Stile, Patrizia Tullini, Antonio Vallebona, Antonio Viscomi, Carlo Zoli, Lorenzo Zoppoli

Comitato di Direzione

Alberto Andreani, Olivia Bonardi, Alessandro Bondi, Laura Calafà, Stefano Giubboni, Michela Marchiori, Gabriele Marra, Gaetano Natullo, Paolo Polidori

Comitato di Redazione

Luciano Angelini e Chiara Lazzari (coordinatori di redazione), Romina Allegrezza, Arianna Arganese, Michela Bramucci Andreani, Stefano Costantini, Silvano Costanzi, Lucia Isolani, Laura Martufi, Natalia Paci

Pubblicazione grafica

Sebastiano Miccoli

Sede

OLYMPUS – Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino

Via Matteotti, 1

I - 61029 Urbino (PU) Tel. 0722 303250 – Fax 0722 2955

<http://olympus.uniurb.it>; olympus@uniurb.it

PROCEDURA PER LA PUBBLICAZIONE

I saggi destinati alla pubblicazione su “I Working Papers di Olympus” debbono riguardare prevalentemente tematiche attinenti al Diritto della salute e della sicurezza dei lavoratori analizzate da una o più delle seguenti prospettive: Diritto del lavoro, Diritto penale, Diritto costituzionale, Diritto civile, Diritto processuale civile, Diritto processuale penale, Diritto comunitario, Diritto internazionale, Diritto comparato, Diritto amministrativo, Storia del diritto.

Dato il necessario carattere interdisciplinare della materia, oltre a saggi giuridici possono essere pubblicati anche saggi che si occupino della salute e della sicurezza dei lavoratori da altri punti di vista scientifici – quali, ad esempio, quello economico, statistico, sociologico, medico, psicologico, dell’organizzazione, ingegneristico ecc. – purché tali saggi siano riferibili ad aspetti considerati nella legislazione o nella giurisprudenza.

I saggi debbono essere redatti in formato elettronico e la loro lunghezza, di norma, non deve eccedere complessivamente il numero di 150.000 caratteri spazi inclusi, comprensivi di note e bibliografia.

Gli apparati di note e bibliografici possono essere redatti in una delle seguenti forme:

1) tradizionali note ordinate progressivamente a piè di pagina con il riferimento numerico di ogni nota in esponente nel testo. In tal caso non è necessario un elenco bibliografico finale;

2) riferimenti bibliografici inseriti direttamente nel testo tra parentesi, con l’indicazione del cognome dell’autore, dell’anno di pubblicazione e della pagina citata (es.: Giugni, 1960, 122) – e con un elenco finale in ordine alfabetico di tutti i riferimenti bibliografici effettuati (es.: Giugni G., 1960: *Introduzione allo studio della autonomia collettiva*, Milano). Nel caso di più opere di uno stesso autore, dopo l’anno va indicata una lettera dell’alfabeto in ordine crescente in relazione alla data di pubblicazione (es.: Giugni, 1960a, 122). Nel caso di cognomi uguali, dopo il cognome va indicata la lettera maiuscola iniziale del nome di battesimo (es.: Zoppoli L., 1984, 111).

I saggi debbono essere inviati al Direttore, esclusivamente per posta elettronica, al seguente indirizzo: paolo.pascucci@uniurb.it.

Tutti i saggi ricevuti, commissionati dalla Direzione o proposti dagli autori, saranno sottoposti alla preventiva lettura di due componenti del Comitato scientifico. La pubblicazione dei saggi proposti dagli autori sarà condizionata al giudizio espresso dai due componenti del Comitato scientifico che li leggeranno in forma anonima. La stessa procedura vale per i saggi in lingua inglese, francese, spagnola e tedesca, i quali, ove ottengano giudizio favorevole, saranno pubblicati nella lingua d’origine.

I saggi pubblicati su “I Working Papers di Olympus” potranno essere successivamente destinati anche a libri o riviste in formato cartaceo purché se ne dia adeguatamente conto in sede di pubblicazione elettronica.

Ogni saggio deve essere accompagnato da un breve *abstract* in italiano e in inglese, dall’indicazione di 6 parole chiave in italiano e in inglese, dall’indirizzo di posta elettronica dell’autore e dalla qualifica accademica o professionale di quest’ultimo.

Gabriele Marra

Regolazione del rischio, dolo eventuale e sicurezza del lavoro. Note a margine del caso Thyssen

I WORKING PAPERS DI OLYMPUS – 17/2012 – <http://olympus.uniurb.it>

I contenuti di questa opera sono rilasciati sotto Licenza Creative Commons Attribuzione - Non opere derivate 2.5 Italia License

Gabriele Marra è associato di Diritto penale nell'Università di Urbino "Carlo Bo"

gabriele.marra@uniurb.it

Abstract

Il lavoro analizza le criticità che affliggono i criteri di imputazione della responsabilità dolosa per eventi originati da condotte tenute in un contesto 'a base lecita' (attività d'impresa). La ricostruzione dei termini del generale dibattito scientifico che ha interessato la definizione del *dolus eventualis* viene qui svolta anche nella prospettiva definita dalla finalità preventiva che caratterizza la moderna teoria della pena. Ampia considerazione è quindi riservata sia ai dati empirici necessari per dare sostanza agli assunti che alla prevenzione si richiamano, sia alla disciplina extrapenale che, in forza dei positivi risultati che può vantare sul piano dell'efficacia, reclama attenzione da parte del diritto penale e dei suoi interpreti. Il canone costituzionale dell'*extrema ratio* è ciò che consente l'integrazione di queste diverse prospettive di analisi.

The *dolus eventualis* is the object of this paper. An analysis of its theory will be given in order to better understand, in the view of its judicial interpretation, the relations between this form of *mens rea*, the prevention aims of criminal law and the regulation of workplace safety. The principle of *Last Resort* (*ultima ratio*) is the least common denominator of the analysis.

Parole chiave: Dolo eventuale – Regolazione del rischio – Prevenzione – *Extrema ratio* – Sicurezza del lavoro

Keywords: *Dolus eventualis* – Risk regulation – Prevention – Last Resort principle – Workplace safety

ISSN 2239-8066

OLYMPUS

Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro

Facoltà di Giurisprudenza – Università di Urbino "Carlo Bo"

Via Matteotti, 1 – 61029 Urbino (Italy)

Tel. 0722 303250 – Fax 0722 2955 – olympus@uniurb.it

<http://olympus.uniurb.it>

Regolazione del rischio, dolo eventuale e sicurezza del lavoro.

Note a margine del caso Thyssen*

17/2012

di Gabriele Marra

SOMMARIO: Premessa. 1 – Introduzione. 1.1. Temi. 2 – Dolo eventuale: definizione ed accertamento. 2.1. Dalla teoria alla prassi dell'accertamento del dolo eventuale. 2.1.1. Nuovi protocolli di indagine ed accresciute competenze investigative. 2.1.2. Prevenzione mediante organizzazione e responsabilità penale. 2.1.3. Previsione dell'evento, incertezza e pluralità dei centri di competenze prevenzionistiche. 2.1.3.1. Riflessi sulle responsabilità individuali: esiti inattesi o quadratura del cerchio?. 2.2. Certezza d'azione e prevenzione. 3 – Interpretazioni dell'"accettazione del rischio": strumentalità, simbolismo, critiche e cautele. 3.1. Contenuti psicologici e criteri normativi. 3.2. Normatività ed imputazione dolosa. 3.2.1. Doveri di cooperazione nella gestione del rischio e dolo eventuale. 4 – Prevenzione e conseguenze. 5 – Conclusioni.

Premessa

Il presente studio completa la riflessione già svolta in una precedente occasione sui temi oggetto della decisione di primo grado sul caso Thyssen¹. In particolare, intende fissare alcuni degli elementi che pur trovando il loro naturale spazio di validità nell'ambito del dibattito pubblico che, in una società democratica, deve potersi dispiegare anche sui risultati dell'esercizio del potere giurisdizionale,

* Il saggio costituisce una rielaborazione ed un perfezionamento di quello già inserito negli Approfondimenti del sito di Olympus. Il lavoro ha beneficiato della lettura e degli utili commenti formulati, *in itinere*, dai Prof.ri Lucio Monaco, Luciano Angelini, Alessandro Bondi, Roberto Brunelli, Stefano Fiore, Filippo Marra, Paolo Pascucci, Paolo Polidori e dalle dott.sse Chiara Bigotti e Lucia Turchi. A tutti va il mio ringraziamento. Errori e residue omissioni sono da ascrivere esclusivamente all'autore.

¹ GA. MARRA, *La prevenzione degli infortuni e il caso Thyssenkrupp. I limiti penalistici delle decisioni rischiose nella prospettiva delle regole per un lavoro sicuro*, in *I Working Papers di Olympus*, 8/2012.

appaiono tutt'altro che irrilevanti per comprendere, dall'interno, le dinamiche dell'ordinamento penale.

Una volta tramontata la fiducia nel lineare schema sillogistico, la struttura 'aperta' del processo di interpretazione del diritto positivo – indotta dalla 'scoperta' del rilievo che in essa rivestono momenti di irriducibile soggettivismo dell'interprete (pre-comprensione) e dalla comprensione della permeabilità, sul piano logico, della decisione legale alle specificità del caso concreto ² – è motivo sufficiente per fugare ogni sospetto sull'utilità di fissare l'attenzione anche su questi elementi, al fine di formulare una più compiuta analisi del percorso motivazionale della decisione in commento: almeno se non si vuol cedere all'integralismo relativistico indotto, sul piano normativo, dalla perfetta equiparazione tra interpretazione ed ermeneutica; data la sua portata 'eversiva' del *nullum crimen sine lege* e il tradimento che con quell'equiparazione si realizza, sul piano metodologico, dell'impianto descrittivo che fa da sfondo a questo rinnovato modo di descrivere l'essenza dei processi di applicazione del diritto ³. La chiarificazione di quelle premesse, oltre alla comprensione del peso specifico che possono aver avuto nell'orientare il percorso decisionale, consente infatti di sottoporle, in modo esplicito, ad una analisi critica, giustificata dalla necessità di verificarne la coerenza, tanto sotto il profilo della loro aderenza alle direttrici assiologiche fissate dall'ordinamento costituzionale, quanto nella prospettiva della loro conformità a plausibili modelli di *Zweckrationalität*, che, in un ordinamento teleologicamente orientato a finalità preventive, concorrono egualmente alla prima a definire la legittimazione dell'intervento penale ⁴.

Un approfondimento essenziale quando si tratti di analizzare decisioni che innovano profondamente gli assetti dell'intervento penalistico; a maggior ragione se tale mutamento viene registrato in contesti, come quello della sicurezza dei luoghi di lavoro, strutturalmente permeati dall'opposizione di interessi frontalmente contrapposti (libertà di impresa v. salute individuale) ⁵.

² La più efficace analisi, sul piano penalistico, dei problematici cambiamenti intervenuti nella teoria dell'interpretazione delle norme penali con l'avvento dell'ermeneutica, si legge in W. HASSEMER, *Fattispecie e tipo* (1968), Napoli, 2007. O. DI GIOVINE, *L'interpretazione nel diritto penale tra creatività e vincolo legale*, Milano, 2006, spec. p. 191 ss. analizza, invece, i mutamenti che ciò determina nella qualità degli strumenti di cui è necessario avvalersi per mantenere intatto il valore garantistico della legalità penale, tra i quali spicca l'esigenza di sottoporre ad un controllo razionale, su base empirica, il processo di formazione della 'precomprensione' giudizialmente rilevante. Sul ruolo propulsivo che in tale scenario è svolto dalla prassi applicativa nella dinamica dei processi evolutivi del sistema giuridico-penale v. invece, G. FIANDACA, *Il diritto penale tra legge e giudice*, Padova, 2002, spec. p. 33 ss.

³ M. DONINI, *Europeismo giudiziario e scienza penale*, Milano, 2011, p. 63 ss.

⁴ L. MONACO, *Prospettive dell'idea dello scopo nella teoria della pena*, Napoli, 1984.

⁵ La questione ha, in realtà, una portata assai più generale, fino al punto di coinvolgere la quasi totalità dei casi nei quali il diritto penale viene a contatto con l'attività economica, come ben

La ricostruzione critica degli scenari interpretativi che hanno generalmente ad oggetto gli istituti coinvolti nella decisione, in particolar modo quelli riguardanti la figura del *dolus eventualis*, completa le riflessioni. Ciò al necessario scopo di rendere più agevole, anche ad un pubblico di non specialisti, al quale questo scritto è prevalentemente destinato, l'articolata messa a fuoco dell'elevatissimo grado di problematicità strutturale propria degli istituti richiamati (a prescindere dalle specifiche soluzioni, anch'esse assai problematiche, patrociniate dalla Corte di Assise torinese nella sua motivazione)⁶.

1. Introduzione

Quelle che seguono sono note perimetrali sulla sentenza con la quale la seconda Corte d'Assise di Torino ha condannato il vertice della ThyssenKrupp acciai speciali Terni s.p.a per il delitto di omicidio volontario plurimo in relazione ai gravissimi fatti accaduti il 6 dicembre 2007 nello stabilimento torinese della stessa⁷. Fatto consistito, secondo quanto si apprende da alcuni frammenti di cronaca, nell'aver causato il decesso di sette operai posticipando alcuni interventi necessari a meglio contenere il rischio di incendio, nonostante la previsione del possibile verificarsi di tale evento. Decisione motivata in considerazione della già deliberata chiusura dello stabilimento e, quindi, dalla volontà di subordinare le istanze di tutela dell'incolumità dei lavoratori alle ragioni del profitto economico. Perseguendo finalità di risparmio a costo di realizzare l'evento, il vertice aziendale ha dunque accettato il rischio del suo verificarsi. Delle morti avvenute il 6 dicembre 2007, a seguito del violento incendio scoppiato nella linea 5 dello stabilimento torinese, il titolare dei poteri decisionali e di spesa deve quindi

dimostrano gli aspri contrasti in atto tra magistratura, impresa e amministrazione pubblica in ordine alla definizione dei modi e della tempistica di interventi di disinnesco del rischio ambientale connesso all'esercizio di un grande impianto industriale. Contrastanti che, se si guarda alla sostanza delle cose, possono anche essere letti come scontri tra razionalità assiologiche diverse (giustizia v. economia v. politica), ciascuna delle quali reclama, per sé, la primazia nella definizione del perimetro del rischio consentito; in contrasto, però, qualunque sia il punto di osservazione prescelto, con la logica a-gerarchica che caratterizza l'impianto costituzionale nella definizione dei ragionevoli rapporti di equilibrio tra la pluralità di interessi che, nel caso concreto, reclamano attenzione. Su quest'ultimo aspetto cfr., ad esempio, G. ZAGREBELSKY, *La legge e la sua giustizia*, Bologna, 2008, p. 131 ss. Sul piano penalistico v. invece K. LÜDERSEN, *Risikomanagement in Finanzmarkt am Beispiel des Untereparagrafen*, in *Scritti in onore di Mario Romano*, Napoli, 2011, p. 2011 ss.

⁶ Per una specifica analisi degli snodi motivazionali che hanno consentito alla Corte di emettere una condanna per omicidio volontario a carico del vertice aziendale cfr. G. DEMURO, *Sulla flessibilità del concetto di dolo eventuale: a proposito della sentenza Thyssen*, 2012, in www.penalecontemporaneo.it; G. FIANDACA, *Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente tra approccio oggettivizzante e messaggio general-preventivo*, 2012, *ivi*; B. DEIDDA, *Dall'ineluttabile fatalità al processo Thyssen*, in *Questione giustizia*, n. 2, 2012, p. 275 ss.; R. BARTOLI, *Il dolo eventuale sbarca nell'attività d'impresa*, in *Diritto penale e processo*, 2012, p. 33 ss.; G. MARRA e P. PASCUCI, *La sentenza sulla tragedia della ThyssenKrupp tra diritto penale e diritto del lavoro*, in *Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali*, 2012, n. 135.

⁷ Il dispositivo della sentenza è integralmente leggibile in www.penalecontemporaneo.it.

rispondere a titolo di dolo, nella forma del dolo eventuale. Questa l'opinione concorde della Procura della Repubblica e della Corte d'Assise di Torino.

Detto altrimenti: pur non essendo la morte lo scopo della suo comportamento – finalizzato ad evitare impegni di spesa giudicati antieconomici – l'imputato ha giudicato probabile il suo verificarsi quale conseguenza del piano d'azione intrapreso per realizzare il proprio interesse (*id est*: risparmio di spesa), senza tuttavia deflettere dalla linea di condotta originariamente stabilita⁸. Nonostante la rappresentazione dei singoli elementi della realtà che definiscono l'"oggetto empirico" della fattispecie tipica, l'autore ha comunque agito. Non si è lasciato motivare dalla previsione delle specifiche implicazioni lesive del proprio agire. Ha così messo "in discussione la validità precettiva della norma giuridica, contestandone l'efficacia quale criterio della condotta nel suo personale caso"⁹.

Negazione che la sentenza non ritiene sussistere in capo agli altri addetti dell'organigramma prevenzionistico aziendale chiamati sul banco degli imputati. Questi, nonostante la rappresentazione dell'evento, hanno infatti agito sul presupposto che tale evenienza non si sarebbe verificata, orientando, quindi, il proprio comportamento in base ad una "previsione negativa" in merito alla verifica del pur previsto "fatto di reato"¹⁰. Debbono pertanto rispondere dell'accaduto per aver colposamente causato la morte dei sette operai violando le regole di diligenza pertinenti al proprio *status*. Violazione che, in ragione della previsione dell'evento, dimostra una più marcata nota di colpevolezza rispetto ai casi di negligenza incosciente. Inferiore, però, ai livelli stabiliti per la responsabilità dolosa, difettando in capo all'agente, l'intenzione di sovvertire la gerarchia assiologica consacrata dal tipo di illecito considerato.

1.1. *Tem*i

La lettura del dispositivo della sentenza evoca il più generale problema connesso alla definizione dei rapporti tra libertà e sicurezza. Quesito per la cui soluzione la scienza penalistica mette oggi in campo una grande quantità di sforzi: con riferimento al tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, il contributo, riprendendo

⁸ "Nel dolo eventuale il rischio deve essere accettato a seguito di una deliberazione con la quale l'agente subordina consapevolmente un determinato bene ad un altro". Così Cass. sez. I, 15 marzo 2011, n. 129, Vasile, p. 9 ss. "Se i responsabili della ThyssenKrupp si sono resi conto dei pericoli presenti nella linea di produzione nella quale si è verificato il disastro, e per risparmiare il costo del suo risanamento hanno omesso di provvedere alla rimozione delle fonti di rischio, la loro responsabilità acquista inevitabilmente la veste del dolo". Così C.F. GROSSO, *Thyssen è omicidio doloso*, in *La Stampa*, 29 dicembre 2007.

⁹ T. PADOVANI, *Diritto penale*, Milano, 2008², p. 196; p. 200.

¹⁰ M. GALLO, voce *Dolo (diritto penale)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XIII, Milano, 1964, p. 792 ss.

spunti di quel dibattito, ambisce a definire la filigrana di cui si compongono alcune generali linee interpretative utili a dipanare quel nodo.

Prendendo spunto dal dispositivo torinese intende fissare sintetiche premesse per costruire una matrice utile alla futura analisi della stessa. Un approccio per lo più didascalico, guidato, però, da una precisa consapevolezza: un'equilibrata soluzione di quel generale dilemma non può prescindere da una verifica tipologica differenziata, condotta in relazione alla varietà dei campi di materia e alla pluralità delle infrastrutture disciplinari li caratterizza. Allo scopo verranno seguiti i fili che tra loro annodano: i) l'«ambiente» costituzionale e politico-criminale che fa da sfondo alla decisione torinese; ii) taluni snodi della complessa elaborazione teorica della figura del dolo eventuale; iii) i rapporti tra diritto sostanziale e processo connessi alla riflessione su questa instabile forma di responsabilità colpevole; iv) alcune interrelazioni con il piano disciplinare extrapenalistico (d.lgs. n. 81/2008) dal quale l'interprete della norma penale generale attinge le informazioni necessarie per definire i contorni di liceità del contesto in cui si innesta il comportamento illecito doloso (art. 41, comma 2 Cost.); v) il dato empirico rappresentato dalla specificità dei processi decisionali indotti dalla situazione di incertezza in cui si trovano ad operare i garanti della sicurezza.

Temi che verranno discussi in relazione alla formula «accettazione del rischio», che del dolo eventuale costituisce, almeno sul piano linguistico, unanime tratto distintivo rispetto alle finitime ipotesi di colpa aggravata dalla previsione dell'evento (art. 61, n. 3 c.p.). Profilo che non sarà ulteriormente scandagliato, nonostante il rilievo che assume nell'economia della decisione.

2. Dolo eventuale: definizione ed accertamento

Una sentenza epocale. Questo il giudizio che, sebbene con varietà di accenti, accomuna tutti i commenti a caldo. La bontà di tale valutazione sarà giudicata dalla storia. La cronaca può solo attestare la curvatura così impressa allo stato dell'interpretazione giudiziale. Ad oggi, nulla di più sembra essere consentito.

La discontinuità introdotta da questa decisione nell'orizzonte di una consolidata consuetudine giudiziaria non può infatti essere discussa in modo proficuo in assenza delle motivazioni sulla cui base la Corte ha ritenuto di interpretare le risultanze processuali in termini di accettazione del rischio omicidiario da parte del titolare dei poteri necessari a garantire le condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro, con riferimento alla decisione di quest'ultimo di non implementare i presidi cautelativi conformemente alle mutate condizioni di lavoro. La formula che ha consentito alla Corte di discostarsi in modo così manifesto dalla prassi

precedente ¹¹ – l'accettazione del rischio quale peculiare forma di volontà dell'evento causato – è infatti concettualmente fragile se discussa in astratto, senza cioè calarla nella specificità delle vicende storiche del fatto oggetto di imputazione. Soprattutto quando, come nel caso che qui interessa, la discussione verte su condotte lesive che si originano da un contesto a base lecita, quale certamente è l'esercizio di attività d'impresa ¹². Troppo alto è infatti il pericolo di sacrificare il contenuto autenticamente psicologico che connota la definizione legale del dolo (art. 43 c.p.). Vale, in proposito, quanto di recente osservato dalla Corte di Cassazione: l'“esigenza di non svuotare di significato la dimensione psicologica dell'imputazione soggettiva, connessa alla specificità del caso concreto, impon[e] al giudice di attribuire rilievo centrale al momento dell'accertamento e di effettuare con approccio critico un'acuta, penetrante indagine in ordine al fatto unitariamente inteso” ¹³. Il processo interpretativo così descritto non è un mero esercizio di ‘sano’ realismo giurisprudenziale a fronte di un quadro teorico frammentato ed esposto al ‘pericolo’ di attardarsi in una sovrabbondanza analitica lontana dalle esigenze della pratica. L'interdipendenza tra la definizione della struttura del dolo, la descrizione del suo oggetto e il momento accertativo è, infatti, e non da oggi, uno snodo consolidato nella teoria del dolo ¹⁴. Non si tratta, in altri termini, di piegarsi ad una estemporanea processualizzazione del concetto che, sotto il manto sempre accattivante del richiamo al buon senso pratico, spesso nasconde torsioni antigarantistiche degli istituti sostanziali. Si tratta, invece, di attenersi alla logica conseguenza della premessa a tenore della quale si ritiene, allineandosi così con una sensibilità attestata anche dal diritto comparato, che la dogmatica del dolo non può più a lungo trascurare il fatto che “se il diritto sostanziale deve essere realizzato nel processo e se in questo senso il processo deve adempiere la sua funzione di servizio, allora anche lo stesso programma di diritto penale sostanziale deve essere concepito in modo da poter essere realizzato in sede processuale” ¹⁵.

Il riconoscimento della centralità dell'*iter* motivazionale per ogni riflessione su questo vistoso passaggio nella prassi del diritto penale della sicurezza del lavoro

¹¹ F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Padova, 2009⁶, p. 318.

¹² G. FIANDACA, voce *Dolo*, in S. CASSESE (diretto da), *Dizionario di diritto pubblico*, vol. IV, Milano, 2006, p. 2041. Proprio in relazione a contesti così caratterizzati, il caso qui commentato dimostra l'utilità di riflettere in merito all'introduzione di forme di responsabilità intermedie tra dolo (eventuale) e colpa (cosciente), connesse alla sconsiderata messa in pericolo di beni giuridici altrui (Debbo questa suggestione ad un dialogo a distanza con il Prof. Stefano Fiore).

¹³ Cass. sez. I, 15 marzo 2011, cit., p. 9 ss.

¹⁴ M. GALLO, *Il dolo. Oggetto ed accertamento*, in *Studi urbinati*, 1951-1952, p. 132 ss.; W. HASSEMER, *Caratteristiche del dolo*, in *L'indice penale*, 1991, p. 481 ss.; spec. p. 498.

¹⁵ K. VOLK, *Introduzione al diritto penale tedesco*, Padova, 1993, p. 14.

intende scongiurare il rischio di inconcludenza che segna ogni diverso esercizio interpretativo¹⁶.

2.1. *Dalla teoria alla prassi dell'accertamento del dolo eventuale*

Imboccare scorciatoie intese a bruciare i fisiologici tempi della giustizia – occorrerà aspettare ancora 90 giorni prima che la Corte depositi la motivazione – significherebbe, altresì, mortificare l'impegno profuso dalla magistratura per non discostarsi da quella massima e, quindi, per non alterare i rapporti tra diritto penale sostanziale e processo a discapito di fondamentali garanzie individuali¹⁷. Più che le rassicuranti dichiarazioni di alcuni dei protagonisti rese prima, durante e dopo il processo, è il dato oggettivo dell'impressionante numero di udienze – novantaquattro – nelle quali si è articolata l'istruttoria dibattimentale a rafforzare l'impressione che da quella premessa non è lecito deflettere.

Questo dato non è di per sé sufficiente per neutralizzare il sospetto di chi ha subito colto tra le righe del dispositivo la viva presenza di una logica presuntiva quale criterio fondante la condanna per dolo eventuale del vertice decisionale della ThyssenKrupp; sulla scia di ancora più pronti commenti 'a caldo', improntati ad enfatizzare il significato simbolico della decisione e paghi di giustificarla sulla base della considerazione che la disattenzione alla sicurezza in un impianto siderurgico non può che essere colpevole. Allo stato è tuttavia ragionevole ritenere che la lunga istruttoria dibattimentale abbia consentito alla Corte di vagliare *funditus* i moltissimi elementi di prova raccolti in due intensi anni di indagini preliminari e di pervenire, così, ad una dettagliata conoscenza della dinamica dei fatti. Circostanza di per sé idonea a minimizzare il rischio di affrettate decisioni in punto di diritto in merito all'ascrivibilità delle morti avvenute presso lo stabilimento torinese ad una consapevole decisione contro il bene giuridico.

Tale profilo merita di essere discusso anche da un'altra prospettiva, a fronte delle preoccupazioni espresse in merito alla carica 'viremica' della decisione torinese e, quindi, alla possibilità che tale rigorosa interpretazione "venga replicata" da altre autorità giudiziarie, innescando, così, un generalizzato "clima da caccia alle streghe", giudicato inutile e dannoso. L'inusuale articolazione del lavoro di indagine è, infatti, un efficace antidoto contro un siffatto rischio. Dimostra che per mettere sul tavolo di lavoro l'ipotesi di una responsabilità dolosa in caso di

¹⁶ Cfr. S. FIORE, *Il dolo*, in AA.VV. *La prova dei fatti psichici*, Torino, 2010, p. 53 ss.

¹⁷ Di rilievo è anche il fatto di essere così riusciti a contrastare l'assuefazione alla "sconfitta di una macchina giudiziaria che, anche quando sembra inesorabilmente arrivare al traguardo e individuare le responsabilità, è costretta a fermarsi di fronte al decorso del tempo". F. CASSON, *La fabbrica dei veleni*, Milano, 2007, p. 334.

eventi infortunistici è necessario, in primo luogo, che l'attività di indagine venga ampliata ben oltre l'accertamento dei dati esteriori della dinamica infortunistica che solitamente caratterizza la prassi accertativa in questi casi. È infatti indispensabile che le indagini vengano estese agli specifici fattori che, in una determinata contingenza storica, hanno caratterizzato la dinamica fattuale sfociata nella realizzazione dell'evento. Solo così è possibile ricostruire nella sua completezza il processo decisionale in termini di effettiva previsione del rischio da parte dell'agente e porsi, di conseguenza, il problema dell'esistenza di una responsabilità dello stesso a titolo di dolo eventuale, qualora dalla ricostruzione dei fatti emerga l'intervenuta accettazione del rischio del verificarsi dell'evento. Con le parole di uno dei protagonisti: "non ci siamo [...] fermati alle anomalie dello stabilimento: abbiamo cercato di capire perché si erano create"¹⁸.

In assenza di un serio impegno in questa direzione, sono già presenti nel sistema gli anticorpi in grado di immunizzarlo da maldestri tentativi di innescare, attraverso una patologica declinazione dei rapporti tra diritto sostanziale e processo penale, una generale strumentalizzazione dell'intervento penalistico per scopi simbolici, o peggio ancora, marcatamente ideologici¹⁹. Difficile quindi pensare, anche a fronte della futura conferma definitiva del *dictum* della corte torinese, che il dolo eventuale diventi il *leit motiv* della futura reazione penalistica; il perno di una politica-criminale rigorosamente orientata.

2.1.1. Nuovi protocolli di indagine e accresciute competenze investigative

Ciò acquisito, la riflessione deve porsi un ulteriore problema. Il rigore dell'accertamento richiesto impone, infatti, una profonda modificazione dei protocolli di indagine che usualmente caratterizzano la prassi in materia di infortuni sul lavoro. Sopralluoghi, documentazione fotografica dello stato dei luoghi, sequestri dei macchinari, sommarie informazioni testimoniali rese da quanti erano presenti al momento dell'infortunio, accertamenti tecnici intesi a stabilire la regolarità dei luoghi di lavoro non sembrano essere più sufficienti. La specificità delle verifiche richieste per ritenere sussistente una consapevole decisione contro il bene giuridico da parte dei vertici aziendali impone, infatti, di estendere gli accertamenti a elementi organizzativi, a regole procedurali, alle politiche di bilancio, alle comunicazioni interne all'azienda e, come dimostra il processo torinese, ad una molteplicità di altri dati che comunemente rimangono all'esterno della sfera di interesse delle usuali indagini in tema di infrazioni alle regole della sicurezza del lavoro. È ancora una volta la viva voce di alcuni

¹⁸ R. GUARINELLO, in *La Repubblica*, 16 aprile 2011.

¹⁹ Cass. sez. I, 15 marzo 2011, cit., p. 10 ss.; p. 13.

protagonisti ad attestare tale necessità: “abbiamo dovuto applicare metodologie di indagine nuove per gli incidenti sul lavoro, metodologie più tipiche da reati di criminalità organizzata”²⁰.

Tali innovazioni per essere efficaci richiedono però anche il miglioramento della professionalità degli organi di indagine, specie sotto il profilo dell’arricchimento delle competenze necessarie per bene assolvere questo più articolato impegno. Si pensi, per limitarsi ad un esempio, alle conoscenze necessarie per poter adeguatamente valutare gli aspetti organizzativi dell’impresa e, ancora prima, per pianificare e svolgere gli accertamenti sul punto²¹. Si avrà così ben chiara l’esigenza di affrontare seriamente le implicazioni di *policy* delle nuove prospettive dischiuse dal caso torinese, se davvero si vuole evitare il rischio di utilizzare il diritto penale per finalità che non gli competono o, se del caso, di sottovalutare legittime istanze general-preventive²².

2.1.2. *Prevenzione mediante organizzazione e responsabilità penale*

Quella appena segnalata è un’esigenza di immediato rilievo anche in ragione della ‘epocale’ svolta politico-criminale rappresentata dall’introduzione della responsabilità degli enti per i casi di infortuni sul lavoro (artt. 2, 30 e 300 del d.lgs. n. 81/2008). Disciplina che, come è noto, assegna alla predisposizione di modelli di organizzazione interna funzione esimente della responsabilità della società quando tali modelli siano idonei a minimizzare il rischio di illeciti e risultino effettivamente applicati nel quotidiano esercizio dell’attività di impresa in forma collettiva (art. 6 del d.lgs. n. 231/2001). Elementi che la Corte d’Assise non ha ritenuto sussistenti nel caso ThyssenKrupp condannando l’impresa al pagamento di una sanzione pecuniaria pari ad € 1.000.000,00 e alla sanzione interdittiva del divieto di pubblicizzare beni o servizi, interdicensola, altresì, dalla possibilità di percepire agevolazioni pubbliche e fissando, in entrambi i casi, la durata del periodo di interdizione in mesi 6.

²⁰ R. GUARINELLO, in *La Repubblica*, 16 aprile 2011.

²¹ Volendo v. quanto osservato in GA. MARRA, *Sicurezza dei luoghi di lavoro e responsabilità da reato delle persone giuridiche. Le condizioni di effettività*, in P. PASCUCI (a cura di), *Il testo unico della sicurezza del lavoro*, Atti del convegno di studi giuridici sul disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 aprile 2007 (Urbino, 4 maggio 2007), Roma, 2007, p. 59 ss.

²² C.F. GROSSO, *op. cit.* Impegno al quale la riflessione politico-criminale non sembra potersi sottrarre se intende far fronte alla minacciosa incombenza dei medesimi rischi che parimenti allignano sui destini della responsabilità colposa: “anche a quest’ultima si estendono [infatti] i tentativi di flessibilizzazione, attraverso la facilitazione della prova, e prove mediante presunzioni, in una prospettiva di interpretazione delle norme sostanziali [...] che vuol trarre dalla realizzazione dell’evento lesivo la prova della violazione delle regole cautelari”. F. STELLA, *Giustizia e modernità*, Milano, 1993, p. 161.

La severità del trattamento sanzionatorio riservato all'impresa è sintonico con la gravità delle pene inflitte ai responsabili persone fisiche. Sintonico è altresì il criterio imputativo che, in entrambi i casi, sorregge la dichiarazione di responsabilità: la mancata predisposizione di una struttura organizzativa efficace nella prevenzione delle infrazioni alla disciplina della sicurezza del lavoro, nel caso della responsabilità dell'ente; l'omessa adozione "di misure tecniche, organizzative, procedurali di prevenzione e protezione contro gli incendi", in relazione alla posizione dei responsabili persone fisiche. Analogie originate da una chiara percezione delle profonde mutazioni intervenute nel concetto di prevenzione a partire dal recepimento della direttiva comunitaria n. 391 del 1989 che, come è noto, ne offre una definizione spiccatamente caratterizzata in termini intervento complessivo sull'architettura dell'organizzazione d'impresa. L'unica accezione ritenuta idonea a neutralizzare, in termini strutturali, tutti i rischi per la sicurezza dei lavoratori ²³. Tale nozione informa anche l'individuazione dei

²³ Per tutti P. PASCUCI, *3 agosto 2007 – 3 agosto 2009. Due anni di attività legislativa per la salute e la sicurezza dei lavoratori*, Fano, 2011, p. 172 ss. *Ivi* la sottolineatura della discrasia oggi esistente tra l'attuale definizione legislativa della nozione di prevenzione (art. 2, lett. n) d.lgs. n. 81/2008), le fonti comunitarie 'originarie' e le indicazioni formulate dalla migliore scienza dell'organizzazione. Discrasie alle quali il penalista è particolarmente sensibile. La dicotomia così creata, ad esempio, tra il significato legale/deontologico di prevenzione e quello deontico/descrittivo proprio dalla scienza dell'organizzazione, immette nel processo di interpretazione della norma penale una duplicità di criteri (formale vs sostanziale) senza però fissare un principio al quale richiamarsi in caso di conflitto tra i due. A farne le spese è, in primo luogo, la certezza del diritto e, secondariamente, la linearità degli svolgimenti politico-criminali. Volendo, si veda quanto già osservato in GA. MARRA, *Legalità ed effettività delle norme penali*, Torino, 2002. L'aspetto che interessa qui sottolineare, perché foriero di significativi sviluppi nella gestione dei più delicati problemi di imputazione delle responsabilità, attiene al fatto che, nell'ambito della sicurezza del lavoro, il criterio dell'effettività orienta dispoticamente, per lunga tradizione, i processi ermeneutici delle norme incriminatrici. A maggior ragione, se il problema si pone nell'ambito della discussione riguardante i limiti di ascrizione della responsabilità all'ente. L'effettività trova infatti qui un espresso riconoscimento da parte del diritto positivo (art. 6 del d.lgs. n. 231/2001). Fondamentali ragioni di garanzia e di razionalità politico-criminale suggeriscono, tuttavia, di non confondere il criterio dell'effettività con la mera valutazione empirica degli effetti: la misura dell'effettività penalmente rilevante non può infatti prescindere da un metro di giudizio normativo, sia esso offerto, come è ovvio, da una norma giuridica o dai parametri elaborati dalla migliore scienza ed esperienza. Per tutti C.E. PALIERO, *Il principio di effettività nel diritto penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1990, p. 430 ss. È questo il caso della responsabilità degli enti: le clausole di idoneità ed efficace implementazione che lo presidiano rimandano di necessità ai principi di controllo dei rischi sedimentati nella riflessione della scienza dell'organizzazione. Non è tuttavia escluso, una volta che il riferimento all'adeguatezza organizzativa concorra a definire il perimetro dei criteri di imputazione della colpevolezza individuale (dolo o colpa), che quei parametri normativi, sebbene forniti da fonti extragiuridiche, concorrano ad orientare le scelte degli interpreti della norma penale, ponendosi, ad esempio, come autorevoli punti di riferimento nella ricerca dei segni indicatori della presenza del dolo: tanto sul piano oggettivo della modalità della condotta, quanto su quello soggettivo attinente all'autore. Sul punto cfr. G.P. DEMURO, *Il dolo. L'accertamento*, tomo II, Milano, 2010, p. 451 ss. e, volendo, GA. MARRA, *Diritto penale del rischio e teoria delle decisioni*, in *In dubio pro libertate. Festschrift für Klaus Volk*, München, 2009, p. 445 ss. Ricorrendo ad un parametro di giudizio che è ben lungi dall'identificarsi con la prassi in uso o con ciò che usualmente si fa nella gestione dell'impresa – la teoria delle decisioni ingloba, infatti, nella sua riflessione obbiettivi di ottimizzazione –, tale esercizio di "scienza penalistica integrata" si sottrae alle copiose critiche che hanno investito il principio espresso in Corte cost. n. 312/1996. Lettura che neutralizza, al contempo, il rischio che un'eccessiva normativizzazione sempre reca con sé: il sacrificio della natura personale della responsabilità penale. Si ricordi, in proposito, che

soggetti responsabili del corretto adempimento degli obblighi in parola. La connotazione strategica che caratterizza una definizione di prevenzione così articolata, implica che a decidere sia sempre chiamato il vertice dell'organizzazione imprenditoriale; l'organo che detiene l'insieme dei poteri decisionali e di spesa necessari a garantire il dominio sulle scelte riguardanti le modalità di organizzazione dell'attività lavorativa (dati i fini aziendali, le risorse produttive disponibili e i vincoli di bilancio esistenti). In questa prospettiva, l'estensione della disciplina riguardante la responsabilità degli enti ai reati riguardanti la violazione delle normative antinfortunistiche appare il necessario complemento della statuita intrasferibilità degli obblighi di valutazione del rischio propri del datore di lavoro (art. 17, lett. a) d.lgs. n. 81/2008). In entrambi i casi viene infatti codificato un criterio di imputazione della responsabilità che attinge le entità apicali dei processi decisionali a rischio, i soggetti che in via esclusiva plasmano le direttrici fondamentali della gestione aziendale, e che, dunque, controllano gli elementari fattori di rischio per la sicurezza dei lavoratori. Diventa così agevole comprendere il motivo che ha spinto il legislatore a corresponsabilizzare il soggetto collettivo. Trattasi, infatti, del *dominus* esclusivo dello specifico fattore di rischio rappresentato dall'interesse che orienta tutti i comportamenti aziendali (compresi quelli illeciti).

2.1.3. *Previsione dell'evento, incertezza e pluralità dei centri di competenze prevenzionistiche*

Di queste indicazioni, che sembrano insinuare discutibili note di normatività in una sfera che ad esse dovrebbe restar preclusa, si è fatto tesoro anche nella valutazione della dinamica dei fatti del caso ThyssenKrupp: se “è nei consigli di amministrazione che si prendono le grandi scelte aziendali e quelle che riguardano la sicurezza”, è conseguente che il sistema consideri “l'obbligo di valutare il rischio” come obbligo proprio “del c.d.a.” statuendone, al contempo, l'indelegabilità. Principio ‘verticistico’ poi ribadito a proposito della condanna della società.

Questa posizione, messa per il momento da parte la questione relativa alla responsabilità degli enti, deve però fare i conti con due ulteriori caratteristiche, empiriche prima che normative, delle attività di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro: i) il tasso di specializzazione necessario per far efficacemente fronte ai doveri di sicurezza; ii) l'intrinseca incertezza che caratterizza le prognosi di pericolosità di buona parte dei segmenti operativi di cui si compone l'esercizio

ai rimproveri rivolti ad una teoria del dolo che opera “senza chiede[rsi] di [che] tipo di rischio si tratti [e] neppure di che reato si tratti”, segue l'indicazione ad operare un serrato confronto “tra i criteri che sono stati elaborati nell'ambito della teoria delle decisioni dell'economia aziendale” quale rimedio all'eccessiva dilatazione del concetto. K. VOLK, *Lectio magistralis: Prolegomena di una parte generale del diritto penale dell'economia*, in *Studi urbinati*, 2003/2004, n. 55.1, p. 134; p. 143.

dell'attività di impresa ²⁴. Substrato fattuale valorizzato dalla disciplina prevenzionistica con la previsione di un'apposita figura aziendale preposta a svolgere attività di 'consulenza continua' in favore del datore di lavoro (art. 31 ss. del d.lgs. n. 81/2008) e attraverso la statuizione di un obbligo di costante monitoraggio dell'efficacia delle misure di sicurezza predisposte (art. 33, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008) ²⁵. Obbligo distinto dal dovere di revisione delle misure di sicurezza adottate qualora intervengano modifiche significative nell'organizzazione del processo produttivo (art. 20, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008) o si verifichino eventi sentinella che lascino presagire l'originaria insufficienza delle misure di minimizzazione del rischio già predisposte ²⁶. Il criterio normativo che accentra in capo ai vertici le responsabilità connesse alla sicurezza, se non vuole porsi in irrimediabile rotta di collisione con il principio di personalità della responsabilità penale (art. 27, comma 1 Cost.) ²⁷, non può quindi

²⁴ F. PALAZZO, *Relazione di sintesi*, in R. BARTOLI (a cura di), *Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d'impresa (un dialogo con la giurisprudenza)*, Firenze, 2010, p. 699 ss.

²⁵ Stando a consolidate indicazioni della teoria delle decisioni, tale obbligo è un preciso sintomo della condizione di incertezza in cui versa il decisore. Stato originato dall'assenza di precise stime probabilistiche in merito alle correlazioni causali tra condotte ed eventi o dall'incapacità dello stesso di correlare in modo corretto le informazioni disponibili con il quadro fattuale rilevante. In questi casi, la revisione delle valutazioni iniziali, alla luce delle evidenze fornite dalla dinamica dei fatti e la conseguente modificazione dei piani di azione da parte del decisore in linea con l'evidenza disponibile, definisce il comportamento razionale di quanti sono chiamati a decidere in condizioni di incertezza. Per tutti P. GARBOLINO, *I fatti e le opinioni. La moderna arte della congettura*, Roma-Bari, 1997, p. 8 ss. La segmentazione dei processi decisionali, tipici della moderna organizzazione aziendale, almeno nei casi di imprese non piccole, rafforza questo giudizio. Cfr. C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale*, Milano, 2004, p. 305 ss.; p. 42 ss. "Se le previsioni non s'avverano appieno, il concetto si deve abbandonare o modificare" (così B. DE FINETTI, *L'invenzione della verità*, Milano, 2006, p. 127), ovvero: se la prognosi di efficacia cautelare dei presidi implementati appare deficitaria ad una verifica successiva, condotta attraverso il monitoraggio del loro impatto sulla qualità dei rischi, l'originario giudizio di adeguatezza della disciplina cautelare approntata va rivisto e modificato, ben prima che la verifica dell'evento ne decreti il fallimento. I riflessi di queste acquisizioni sul piano della definizione dei doveri cautelari sono discussi in GA. MARRA, *Prevenzione mediante organizzazione diritto penale. Tre studi sulla sicurezza del lavoro*, Torino, 2009, p. 177 ss.

²⁶ In questo senso debbono essere interpretate le decisioni della Corte di Cassazione che hanno riconosciuto la possibilità (*id est*: necessità) che il datore di lavoro si avvalga, per svolgere la valutazione dei rischi, di persone qualificate e competenti. Così, ad esempio, Cass. sez. IV, 6 febbraio 2004, n. 4981; Cass. sez. IV, 20 agosto 2010, n. 32195 e l'opinione di quanti ritengono che la responsabilità del primo deve ritenersi esclusa, in presenza di un infortunio la cui causa eziologica sia rinvenibile in un'erronea valutazione dei rischi da parte di chi è legittimamente chiamato dal datore di lavoro a collaborare alla stessa. F. STELLA, *La costruzione giuridica della scienza: sicurezza e salute negli ambienti di lavoro*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2003, p. 55 ss. La medesima chiave di lettura consente di comprendere l'apparentemente paradossale posizione della Corte di Cassazione a proposito della responsabilità penale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione: soggetto privo di obblighi nel sistema del d.lgs. n. 81/2008 ma che riveste un ruolo essenziale ed infungibile, sul piano fattuale, per la funzionalità complessiva del sistema prevenzionistico nel quale si trova inserito. Ruolo che assume in ragione delle conoscenze specialistiche di cui è detentore (art. 32 del d.lgs. n. 81/2008). Cass. sez. III, 21 giugno 2007, n. 24479; Cass. sez. IV, 15 gennaio 2010, n. 1834; Cass. sez. IV, 27 gennaio 2011, n. 2814.

²⁷ F. STELLA, *Scienza e norma nella pratica dell'igiene industriale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1999, p. 382 ss.

ignorare che, sul piano empirico, il momento della rappresentazione dei rischi in capo al vertice aziendale dipende strettamente dalla puntualità e dalla qualità dell'informazione trasmessa da soggetti diversi. Deve altresì considerare che, nonostante l'acribia con la quale gli addetti alla sicurezza assolvono i loro compiti informativi, i dati trasmessi ai vertici restano pur sempre segnati da intrinseca ed irriducibile incertezza²⁸. Soprattutto nella prospettiva dischiusa dalla contestazione di una responsabilità dolosa dei vertici aziendali, ciò significa che il momento rappresentativo che fa da sfondo alla decisione deve considerarsi intrinsecamente incerto e debitore della qualità delle informazioni elaborate dagli organi aziendali preposti. Poiché la "concretezza del prelude rappresentativo" è condizione indefettibile per assicurare "la gravidanza psicologica del dolo" – da ritenersi irrimediabilmente compromessa se a fondarla sono ritenute sufficienti mere congetture di possibilità o "una consapevolezza crepuscolare" intesa come "incipiente vago sospetto"²⁹ –, ogni circostanza idonea ad affievolire tale dato deve essere attentamente soppesata. Ben prima di inoltrarsi nel non meno periglioso capitolo inteso a stabilire se il soggetto attivo abbia deciso di agire a costo di produrre l'evento³⁰. Senza una "*rappresentazione effettiva* da parte del reo del *concreto esito offensivo*, basata sulla *conoscenza attuale* della *situazione di fatto* dalla quale *derivava* il rischio"³¹, il momento volitivo che, per espressa formula legislativa (art. 43 c.p.), deve caratterizzare ogni forma di dolo³², si ridurrebbe infatti ad una formula vuota. Destinata, nella migliore dell'ipotesi, all'irrelevanza e, comunque, ad aprire la strada, nel momento dell'accertamento, all'utilizzo di considerazioni normative, pregne di incontrollabili istanze politico-criminali, quali esclusivi parametri di giudizio sull'accettazione del rischio da parte dell'agente³³.

È così agevole comprendere il rilievo politico-criminale che assume la corresponsabilizzazione dell'ente sulla base dei criteri imputativi disciplinati dagli artt. 6 del d.lgs. n. 231/2001 e 30 del d.lgs. n. 81/2008. Il *deficit* organizzativo

²⁸ Valga il rinvio a quanto osservato in GA. MARRA, *Prevenzione mediante organizzazione*, cit., p. 99 ss.

²⁹ C. PEDRAZZI, *Tramonto del dolo?*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2000, p. 1265 (citato da *Diritto penale*, vol. I, Milano, 2003, p. 315 ss.). Concetto precisato ulteriormente osservando che "i famosi «segnali di allarme» [...] assumono valore indiziante solo in quanto effettivamente e adeguatamente percepiti, e intesi nella loro attitudine evocativa", a prescindere da "comode ma fuorvianti [...] valorizzazioni *ex post*", e solo se si profilano all'attenzione del soggetto attivo "in termini abbastanza univoci da indirizzare" la reazione correttiva dell'insicurezza registrata. Concretezza non significa certezza, nel qual caso si dovrebbe parlare di dolo diretto. Discusso è invece se sia sufficiente un livello di rischio statisticamente lieve. Cfr. D. PULITANÒ, *Diritto penale*, Torino, 2007², p. 338.

³⁰ In questo senso si consideri, ad esempio, che il capo di imputazione prevedeva a carico di uno dei titolari delle funzioni di sicurezza interne all'azienda l'addebito, a titolo di colpa, per non aver segnalato ai vertici aziendali l'esigenza di intervenire per adeguare le misure antincendio alle mutate condizioni di rischio.

³¹ S. CANESTRARI, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, Milano, 1999, p. 202 (corsivi aggiunti).

³² L. EUSEBI, *Il dolo come volontà*, Brescia, 1993.

³³ Per tutti S. CANESTRARI, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., p. 33 ss.

innesca infatti un rischio specifico che non può essere efficacemente minimizzato da nessuno degli addetti alla struttura aziendale singolarmente considerati. Può invece essere validamente fronteggiato dall'impresa, in forza della sua "meta-competenza superiore alla somma delle competenze degli individui", attraverso la predisposizione di interventi finalizzati a dettare criteri di "organizzazione dell'organizzazione", rispondenti all'esigenza di controllare i rischi originati dal frazionamento dei processi decisionali e dalla dispersione, verticale ed orizzontale, dei centri di decisione e controllo ³⁴. La mancata o insufficiente considerazione di questa esigenza, nel quadro delle strategie elaborate per ottimizzare il conseguimento del risultato d'impresa, scolpisce, quindi, la *ratio* sottesa alla scelta legislativa di superare il riferimento a rapporti di immedesimazione organica quale criterio di ascrizione della responsabilità all'ente, per ancorarlo, invece, alla mancata predisposizione di idonei modelli di organizzazione e controllo.

Guardando più da vicino il merito dei provvedimenti organizzativi attesi, si osserva che deve trattarsi di interventi che necessariamente investono anche il sistema dei flussi informativi: la qualità di questi ultimi rappresenta infatti una risorsa determinante nell'attività di prevenzione dei rischi e per il tempestivo superamento delle criticità comunque verificatesi ³⁵. Incide altresì, per quanto qui di interesse, sulle risorse che concorrono a determinare la possibilità e il grado di rappresentazione degli eventi futuri – concorrendo a definire tanto l'oggettiva probabilità dell'evento, quanto la misura di previsione soggettiva dello stesso ³⁶ – la cui qualità, come si è detto, riveste un ruolo di assoluta centralità nell'economia di ogni riflessione sulla definizione del dolo interessata a mantenere ben saldo il baricentro soggettivo nella sua interpretazione ³⁷.

³⁴ C.E. PALIERO, C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2006, n. 3, p. 167 ss. L'espansione delle reti organizzative quale tratto caratterizzante il moderno esercizio dell'attività d'impresa non sfugge all'indagine dei cultori del diritto del lavoro. Ad es. U. CARABELLI, *Organizzazione del lavoro e professionalità: riflessioni su contratto di lavoro e post-taylorismo*, in *Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali*, 2004, n. 101, p. 49 ss.

³⁵ P. BASTIA, *Sistemi di pianificazione e controllo*, Bologna, 2009.

³⁶ Cass. sez. IV, 15 marzo 2011, cit., vincola l'accertamento del dolo eventuale "alle probabilità [oggettive] di verifica[zione] dell'evento, alla percezione soggettiva della probabilità" e "ai segni di percezione del rischio". G.A. DE FRANCESCO, *Dolo eventuale, dolo di pericolo, colpa cosciente e "colpa grave" alla luce dei diversi modelli di incriminazione*, in *Cassazione penale*, 2009, p. 5013 ss. Più in generale, in merito al controverso substrato empirico di tali formule, si v. GA. MARRA, *Diritto penale del rischio*, cit., p. 439 ss.

³⁷ Cass. sez. un., 15 dicembre 1992, Cutruzzolà, in *Cassazione penale*, 1993, p. 1095. F. PALAZZO, *Corso di diritto penale. Parte generale*, Torino, 2011⁶, p. 298 ss.

2.1.3.1. *Riflessi sulle responsabilità individuali: conseguenze inattese o quadratura del cerchio?*

La qualità degli *input* prodotti dal sub-sistema aziendale preposto al controllo e alla prevenzione dei rischi lavorativi, finisce per arricchire il novero dei materiali probatori ai quali è necessario attingere per accertare l'esistenza di una responsabilità dolosa. A nulla vale osservare, in senso contrario, che il sistema della responsabilità degli enti non ha alcun profilo di tangenza con l'omicidio doloso, essendo prevista solo per ipotesi colpose: trattandosi di requisito di natura squisitamente soggettiva – refrattario, nonostante la pluralità di opposte sollecitazioni, a troppo semplicistiche generalizzazioni – è infatti sul piano fattuale che si apprezza, se del caso, l'interferenza tra la qualità dei flussi informativi prodotti dal sistema del controllo interno e la qualità della rappresentazione del soggetto agente circa le probabilità di realizzazione dell'evento previsto dalla legge come reato ³⁸. Ciò che rileva nel processo di accertamento del dolo eventuale è solo il dato empirico del se e in che misura l'apparato organizzativo ha inciso sul momento rappresentativo dell'evento e la questione, normativa, se l'interferenza eventualmente accertata abbia eroso il grado di rappresentazione necessario per imputare il dolo. Questioni dotate di sicura autonomia disciplinare rispetto all'estensione legale del perimetro applicativo della responsabilità *ex delicto* degli enti. Conclusione confortata anche dal dato comparatistico: dall'opinione di quanti, pur in assenza di forme di diretta corresponsabilizzazione dell'ente per l'illecito commesso, nel suo interesse, dalla persona fisica, riconoscono i condizionamenti che le regole di comportamento autodisciplinate dall'impresa possono avere sulla sussistenza del dolo e l'accertamento della colpa ³⁹.

La soluzione di questo interrogativo, evocato dall'evoluzione del sistema prevenzionistico – progresso al quale non sembra poter rimanere estraneo il diritto penale generale – è una questione di mero fatto. Può tuttavia beneficiare della regola euristica ricavabile dal rapporto di proporzionalità inversa che sembra potersi istituire tra grado di oggettivizzazione del momento

³⁸ Si deve in proposito ricordare che la Corte di Cassazione ha in più occasioni chiarito che è ascrivibile alla sfera del dolo eventuale il caso in cui "l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l'esistenza". Cass. sez. IV, 13 luglio 2007, n. 34134; Cass. sez. IV, 10 aprile 2006, n. 24445. Parimenti rilevante a titolo di dolo eventuale è il caso in cui il soggetto agente si limiti ad esorcizzare la verifica dell'evento previsto senza però fare alcunché per disinnescare il previsto divenire causale. Cfr. S. PRODOCIMI, *Dolus eventualis*, Milano, 1993, p. 29 ss.

³⁹ U. SIEBER, *Compliance-Programme im Unternehmensstrafrecht*, in *Strafrecht und Wirtschaftsstrafrecht. Festschrift für Klaus Tiedemann*, Köln et al., 2006, p. 468 ss. L'importante contributo di P. TULLINI, *I sistemi di gestione della prevenzione e della sicurezza sul lavoro*, in *Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali*, 2010, n. 127, p. 403 ss. corrobora, sul piano interno, l'ipotesi dell'effetto espansivo della logica organizzativa in ogni questione attinente alla responsabilità individuale. Lettura che, se ben si intende, mette a fuoco una sensibilità non marginale nella dottrina giuslavoristica. Cfr. R. DEL PUNTA, *Responsabilità sociale d'impresa e diritto del lavoro*, in *Studi in onore di M. Persiani*, vol. I, Padova, 2005, p. 129 ss.

previsionale/conoscitivo e livello di efficacia del sistema organizzativo interno. La qualità di quest'ultimo e l'impegno aziendale profuso per garantirne la costante ed effettiva implementazione creano, infatti, i presupposti per un ragionevole affidamento sulle risultanze informative da parte dei vertici decisionali; fiducia che non può invece essere accordata se l'organizzazione del sistema prevenzionistico che fa direttamente capo all'ente appare lacunosa ed ispirata ad un consapevole lassismo. In questo secondo caso è inevitabile che l'accertamento del momento rappresentativo venga svolto a prescindere da ogni interrogativo in merito al rilievo in esso giocato dal distorto quadro informativo elaborato dal sistema prevenzionistico interno. La conoscenza di base della difettosità del sistema aziendale di organizzazione e controllo dei rischi infortunistici non è infatti in grado di eliminare, dalla mente del soggetto agente, il dubbio circa la sua concludenza in merito all'accertamento dell'inesistenza di pericoli per l'incolumità dei lavoratori: tanto basta per giudicare comunque sussistente il momento rappresentativo del dolo e, a maggior ragione, quello della colpa ⁴⁰. Qualora invece l'adozione di una decisione a rischio si innesti in una strategia aziendale nel complesso caratterizzata da un puntuale assolvimento dei nuovi oneri organizzativi che fanno capo all'ente (d.lgs. n. 231/2001), l'interprete della norma penale generale non potrà ignorare il rilievo che di fatto assume, nella definizione del momento cognitivo, la qualità del quadro informativo elaborato dall'organigramma prevenzionistico. La ragionevole fiducia in questi casi riposta sulla accuratezza del sistema informativo interno esclude, infatti, il dubbio e, ancor prima, nei casi in cui tali informazioni escludano la presenza di rischi, la rappresentazione stessa: tanto nel caso di accertamento di una eventuale responsabilità dolosa, quanto in relazione alla colpa. Circostanza corroborata, da un punto di vista politico-criminale, dalla scelta operata dal d.lgs. n. 81/2008 di ritenere correttamente assolto da parte del delegante il 'residuale' dovere di vigilanza che, in caso di delega, su di lui di regola continua a gravare, qualora l'impresa abbia istituito ed efficacemente implementato il "modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4" del d.lgs. sopra citato (art. 16, comma 3-bis del d.lgs. n. 81/2008) ⁴¹.

Coerente rispetto alla schematizzata direttrice euristica sembra anche la decisione del giudice torinese. La lettura del dispositivo, nella parte relativa alle sanzioni comminate all'impresa, mette infatti in luce il giudizio fortemente negativo formulato dalla Corte in merito alla qualità dei presidi prevenzionistici organizzati prima del disastro. Data l'inclusione del giudizio sul grado di "diligenza e di efficienza dimostrato [dall'ente] nell'adozione e nell'implementazione dei modelli di prevenzione del rischio" nella criteriologia commisurativa che presiede la

⁴⁰ F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., p. 303.

⁴¹ R. BRUNELLI, *La delega di funzioni e l'esercizio di fatto di poteri direttivi*, in L. ZOPPOLI, P. PASCUCCHI, G. NATULLO (a cura di), *Le nuove regole per la salute e la sicurezza del lavoro*, Milano, 2010², p. 280 ss.

materia (artt. 11 e 13 del d.lgs. n. 231/2001)⁴², la previsione di un trattamento sanzionatorio attestato verso il massimo della forbice edittale consentita, certifica, nonostante il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 12, comma, 2 lett. a) del medesimo decreto, la pessima qualità dell'infrastruttura organizzativa interna. Conseguente appare quindi, almeno a prima lettura, il mancato riconoscimento di effetti escludenti la responsabilità dolosa dei vertici in ragione delle gravi lacune informative accertate nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Circostanza che nulla toglie all'ulteriore e diversa esigenza di procedere all'accertamento del momento intellettuale del dolo con il necessario rigore e, ancor prima, a caratterizzare compiutamente il quadro fattuale oggetto della relativa decisione processuale: premessa indispensabile per evitare precoci scivolamenti dell'accertamento del momento cognitivo verso soluzioni di matrice presuntiva. In altri termini: in assenza di puntuali indicazioni circa lo specifico grado di rischio in atto, sarà comunque consentito all'interprete di ritenere previsto l'evento che, alla luce del normale patrimonio informativo *hinc et nunc* disponibile al vertice aziendale, sia accreditato di probabilità non nulla. Non può invece essere ammesso un giudizio positivo ricorrendo, in assenza di più puntuali riscontri, a criteri di senso comune, considerando sempre previsto il fatto (omicidio) che si innesta in una situazione generalmente pericolosa (impresa siderurgica). Lo scandaglio razionale che sempre si invoca per giudicare dell'intenzionalità del fatto non può spingersi fino a questo punto⁴³.

2.2. *Certezze d'azione e prevenzione*

Qualificazione della professionalità delle agenzie di controllo. Aggiornamento dei protocolli di indagine. Uniformità dei parametri di valutazione delle risultanze investigative. Qualificazione epistemologica dei criteri di giudizio degli esiti dibattimentali. Tutti punti di un catalogo di questioni evocate dall'altrimenti arida lettura del dispositivo torinese, la cui portata va ben al di là del caso deciso dalla Corte. Come anticipato, si tratta di condizioni necessarie, sebbene non sufficienti, per disinnescare derive normativistiche e scomposte esuberanze politico-criminali, lesive del nucleo irrinunciabile delle garanzie penalistiche; altresì prodromiche a risultati ineffettivi in termini di tutela⁴⁴. Sul punto concordano le

⁴² Per una panoramica e per la citazione C. PIERGALLINI, *I reati presupposto della responsabilità dell'ente e l'apparato sanzionatorio*, in G. LATTANZI (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti*, Milano, 2010², p. 222 ss.

⁴³ G. DELITALA, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, in *Diritto penale. Raccolta degli scritti*, vol. I, Milano, p. 436 ss.; p. 442 ss.

⁴⁴ La salvaguardia della "legalità sostanziale effettiva" dipende dai "modi in cui si accertano i fatti, ossia gli elementi previsti dalla norma incriminatrice, per 'modi' intendendo sia il tipo complessivo

migliori voci della dottrina penalistica, autorevoli esponenti degli apparati di *law enforcement* e il senso comune. Le riferite istanze appartengono quindi a pieno titolo alla razionalità del discorso pubblico che, con una sola voce, indica nell'informazione e nella formazione le risorse essenziali di ogni strategia di prevenzione efficace.

L'accostamento non deve sorprendere. Non solo per l'ovvia considerazione che si deve alla funzione orientativa propria della norma penale ⁴⁵. A venire in rilievo è, soprattutto, la peculiarità del formante normativo che plasma la materia. Elemento dal quale nessuna interpretazione penalistica sembra poter prescindere, soprattutto considerando che le sue fattezze lo accomunano ad un semilavorato che per svolgere efficacemente funzioni comunicative abbisogna di integrazioni da parte della pluralità dei suoi interpreti: *last but not least*, le agenzie del controllo penalistico. Ad essi i destinatari chiedono di supplire alle originarie note chiaroscurali che caratterizzano l'impianto disciplinare e di fornire le basi per la creazione di una certezza di tipo induttivo idonea ad orientare, con un sufficiente grado di stabilità, le scelte di azione ⁴⁶. Chiedono, in altri termini, di essere informati sul 'da farsi', dato che il pur compiuto adempimento dell'obbligo di conoscenza della legge non è in grado, per le caratteristiche strutturali della stessa, di soddisfare la legittima aspirazione dei destinatari di conoscere il punto di discriminare tra attività consentite e condotte illegali.

L'uniformità dei criteri di selezione processuale dei fatti, unitamente all'adeguamento dei protocolli di indagine e alla validazione epistemologica dei criteri di valutazione giudiziale degli stessi, sono il rimedio pragmatico alla mutevolezza che ancora avvolge la definizione dei confini del penalmente lecito ed un decisivo contributo alle ragioni di una prevenzione effettiva.

di procedura penale, sia – ancor più – il tipo di epistemologia giudiziale". M. NOBILI, *Nuovi modelli e connessioni: Processo – Teoria dello Stato – Epistemologia*, in *L'indice penale*, 1999, p. 27 ss.

⁴⁵ L. EUSEBI, *La pena in crisi*, Brescia, 1990, p. 60 ss. Sulla reale capacità comunicativa del vigente diritto penale della sicurezza del lavoro, le cui quotazioni sono prossime allo zero – soprattutto dopo l'intervento del d.lgs. n. 109/2009 – per tutti A. BONDI, *Le disposizioni sanzionatorie del Titolo I*, in L. ZOPPOLI, P. PASCUCI, G. NATULLO (a cura di), *op. cit.*, p. 551 ss. Un sistema che si affida ad un "diritto penale che non comunica" dimostra di rinunciare, in partenza, alla sua originaria connotazione di estrema risorsa della politica sociale. Volendo cfr. G.A. MARRA, *Sussidiarietà penalistica e sicurezza dei lavoratori*, in A.M. STILE (a cura di), *Responsabilità penale individuale e responsabilità degli enti negli infortuni sul lavoro*, Napoli, 2011 (in corso di pubblicazione).

⁴⁶ Per una discussione del rilievo penalistico del peculiare sistema reticolare delle fonti di disciplina, sia consentito rinviare a G.A. MARRA, *Prevenzione mediante organizzazione e diritto penale*, cit., p. 93 ss.; p. 163 ss. Più in generale M. DONINI, *Il volto attuale dell'illecito penale*, Milano, 2004, p. 315 ss.

3. Interpretazioni dell'“accettazione del rischio”: strumentalità, simbolismo, critiche e cautele

L'effettiva ricorrenza dell'accettazione del rischio è il punto nodale delle suggestioni che promanano dalla lettura del dispositivo. La rigorosa sterzata punitiva operata dalla Corte di Assise è infatti il motivo che ha fatto dire a qualcuno che “questa pronuncia deve far sperare i lavoratori e fare pensare gli imprenditori” – ‘assicurando, ad entrambi, la certezza della pena – ed osservare ad altri che la condanna deve essere interpretata come un “riscatto del lavoro”. Motivazioni schiettamente general-preventive – “da oggi quando andranno in azienda, [gli imprenditori] devono aver presente che sono loro i responsabili della sicurezza, e se succede qualcosa [...] rischiano la galera” – si affiancano ad argomenti simbolici – “questa sentenza dice una cosa precisa: la vita di un lavoratore non si può trasformare in profitto” – suscitando le preoccupate reazioni di quanti, partendo invece dall'osservazione che “le imprese non hanno fondi illimitati [...] gli amministratori debbono [pertanto] fare delle scelte”, ribattono che l'ascrizione di responsabilità così gravi è frutto di “valutazione ideologica”, inidonea ad innalzare i livelli di sicurezza dei luoghi di lavoro. Non manca infine chi, pur senza sottrarsi al dibattito, raccomanda cautela, preferendo spostare il fuoco della sua attenzione su alcuni problemi generali, ritenuti utili per chiarire i termini generali della discussione sull'attuale stato dei rapporti tra agenti economici e sicurezza dei lavoratori ⁴⁷.

3.1. Contenuti psicologici e concetti normativi

Raccogliendo quest'invito, sono qui sufficienti alcune precisazioni in merito alla formula che consente di ascrivere alla sfera volitiva l'evento dal reo causato prevedendone il rischio ed agendo al costo del suo verificarsi: l'accettazione del rischio.

Questa è la formula che tradizionalmente caratterizza la definizione del dolo eventuale nella teoria e nella prassi. Nonostante il suo pressoché generale utilizzo e la lunga tradizione di cui beneficia, sono diffuse le voci che predicano cautela nella sua interpretazione. Letteralmente intesa viene infatti giudicata: i) *contra legem* (art. 43 c.p.) – determinando, nei casi di reati di danno, la sostituzione dell'evento con il pericolo del suo verificarsi ⁴⁸ –; ii) incapace di identificare il *proprium* della

⁴⁷ Rispettivamente, R. GUARINELLO, in *La Repubblica*, 21 aprile 2011; S. CAMUSSO, in *La Repubblica*, 18 aprile 2011; G. CARBONATO, in *La Stampa*, 21 aprile 2011; S. GATTEGNO, in *Il Sole-24 Ore*, 17 aprile 2011.

⁴⁸ G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2006², p. 255.

responsabilità dolosa rispetto ai casi di colpa ⁴⁹; iii) manipolabile, per ragioni di contingente politica penale giudiziaria ⁵⁰.

Per ovviare a questi gravi inconvenienti, determinati dalla svalutazione del contenuto volitivo del dolo, si è provveduto a ri-definire l'oggetto dell'accettazione, identificandolo nell'evento previsto dalla legge come reato e, quindi, con l'elemento che sintetizza il carico di empirica lesività del fatto tipico ⁵¹. Nell'ambito di ricerche intese ad illustrare la *ratio* giustificativa dell'omologazione sanzionatoria di questa ipotesi con le forme di dolo intenzionale, si sottolinea, altresì, che lo specifico grado di colpevolezza soggettiva deriva dall'effettivo stato psicologico sotteso alla decisione contro il bene giuridico. Si aggiunge poi, in considerazione dell'inattuabilità diretta della sfera volitiva individuale con gli strumenti dell'accertamento processuale ⁵², che l'accettazione dell'evento deve ritenersi sussistente “se, dall'esame del carattere del reo, ma soprattutto del modo come egli ha perseguito il suo fine concreto, risulta che avrebbe agito egualmente anche se avesse previsto l'evento come necessariamente connesso alla sua azione” (c.d. formula di Frank) ⁵³.

Così interpolata, la classica formula dell'accettazione del rischio vincola l'esistenza del dolo eventuale ai soli casi in cui il soggetto agente, prefigurandosi l'effettivo corso degli eventi, abbia preso posizione contro il bene giuridico ⁵⁴; approvandone la lesione; dimostrando sicura fiducia nella sua realizzazione; esprimendo consenso al suo verificarsi; dimostrando un atteggiamento di disprezzo o, al limite, di mera indifferenza (*id est*: assenza di opposizione) verso tale evenienza. Situazioni, le ultime due citate, che si ritiene di poter equiparare alle prime in ragione della natura normativa che si riconosce al concetto di dolo ⁵⁵. Normatività da intendersi nel “senso che il suo contenuto è forgiato in modo da rispondere alle esigenze del diritto”, con la precisazione, “a scanso di equivoci”,

⁴⁹ A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte generale*, Milano, 1993⁴, p. 270 ss.

⁵⁰ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 1995³, p. 322.

⁵¹ M. GALLO, voce *Dolo (diritto penale)*, cit., p. 789.

⁵² L'accertamento del dolo richiede “un'indagine di particolare complessità, dovendosi inferire atteggiamenti interni, processi psicologici attraverso un procedimento di verifica dell'*id quod plerumque accidit* alla luce delle circostanze esteriori che normalmente costituiscono l'espressione o sono, comunque, collegate agli stati psichici”. Cass. sez. IV, 15 marzo 2011, cit., p. 10. Indagine rispetto alla quale la c.d. formula di Frank ha funzione servente. Cfr. D. PULITANÒ, *Diritto penale*, cit., p. 339.

⁵³ A. PAGLIARO, *op. cit.*, p. 273. Ad onta delle critiche che l'hanno da sempre in investita, la formula è stata di recente riportata in *auge* dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel contesto di una lettura del *dolus eventualis* robustamente psicologica. Cfr. Cass. sez. un., 26 novembre 2009, n. 12433. Per le critiche S. CANESTRARI, L. CORNACCHIA, G. DE SIMONE, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2007, p. 396.

⁵⁴ “Con il concetto di dolo eventuale non cerchiamo di afferrare nient'altro che un elemento della decisione contro il diritto”. K. VOLK, *Lectio magistralis*, cit., p. 143.

⁵⁵ A. PAGLIARO, *op. cit.*, p. 273; G.P. DEMURO, *Il dolo*, cit., p. 287 ss., spec. nt. 115.

che ciò “non vuol dire affatto che la fattispecie dolosa si avvalga, come la fattispecie colposa, di elementi normativi quali negligenza, imprudenza, imperizia” e, si aggiunge, violazioni di leggi o discipline ⁵⁶. Precisazione di particolare rilievo, ai fini che qui interessano: significa infatti che, a differenza di quanto avviene nell’ambito della responsabilità colposa, nessun rilievo possono avere nella decisione riguardante la sussistenza del dolo eventuale ⁵⁷. La strada deve quindi ritenersi sbarrata per l’utilizzo di criteri deontologici, tipici del delitto colposo, nell’accertamento del momento cognitivo del dolo eventuale ⁵⁸.

La presenza di un contenuto autenticamente volitivo anche nella forma del dolo eventuale giustifica la stabile tendenza della prassi applicativa ad ascrivere “all’ambito della colpa violazioni anche consapevoli e molto gravi delle regole di diligenza, se relative ad attività di per sé lecite (ad es: circolazione stradale)” e “tendenzialmente a dolo eventuale i casi in cui il rischio accettato di inscrive in un contesto di azione radicalmente illecito” (ad es: morte della persona sequestrata in seguito alle dure condizioni di detenzione) ⁵⁹. La decisione torinese, innovando una prassi corroborata da un consenso non marginale della scienza penalistica, è pertanto destinata a suscitare, per ciò solo, dubbi e perplessità già negli interpreti del suo dispositivo ⁶⁰.

3.2. Normatività ed imputazione dolosa

Nel futuro approfondimento del percorso argomentativo, dovrà essere considerato il rilievo che, nell’economia della decisione, possono aver avuto il peculiare atteggiarsi delle modalità di adempimento dell’obbligo di sicurezza e lo sfondo ‘costituzionale’ che si staglia all’orizzonte delle scelte operate dal legislatore comunitario e, sulla scia di questo, da quello italiano. In breve: l’ambiente normativo in cui si colloca la disciplina della sicurezza dei luoghi di

⁵⁶ A. PAGLIARO, *op. cit.*, p. 273.

⁵⁷ D. PULITANÒ, *Problemi e sistema di tutela*, ID. (a cura di), *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, *Tutela penale della persona*, Torino, 2011, p. 23 ss.

⁵⁸ C. FIORE, S. FIORE, *Diritto penale. Parte generale*, Torino, 2008³, p. 209.

⁵⁹ D. PULITANÒ, *Diritto penale*, cit., p. 339. Si segnala, in proposito, Cass. sez. IV 17 maggio 2006, n. 4975, *Il Foro italiano*, 2006, II, p. 550 ss. a conclusione di una vicenda, quella delle morti di almeno centocinquanta dipendenti degli stabilimenti veneziani della Montedison a seguito dell’esposizione a sostanze tossiche, dove le ragioni del profitto ‘a tutti i costi’ non sembrano meno pervasive. Per una ricostruzione in tal senso v. F. CASSON, *op. cit.*, p. 104 ss.; p. 128 ss.; p. 296 ss.

⁶⁰ “Il «deviarsi» della distinzione dogmatica fra dolo e colpa, rappresenta, del resto, una delle «caratteristiche» più significative – e dagli esiti meno «auspicabili» – delle linee evolutive del moderno «diritto penale del rischio», il quale dovrebbe abbandonare l’idea di enucleare un «rigido» criterio distintivo tra le forme dell’imputazione soggettiva, al fine di intervenire con maggior efficacia nell’attuale *Risikogesellschaft*”. Così S. CANESTRARI, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., p. 4 ss.

lavoro. Nonostante l'autorevolissimo interdetto pronunciato nei confronti di opzioni esegetiche finalizzate ad integrare, in tal senso, la dogmatica del dolo, il confronto con le linee guida dell'ambiente regolamentare sembra essere logica conseguenza delle note di normatività che si ritengono proprie di ogni concetto giuridico e, quindi, anche del dolo, in quanto "norme regolative" di "fatti istituzionali" costitutivi dell'ordine e della dinamica sociale⁶¹. Se la proprietà di quelle è di definire il contesto (C) entro il quale un dato di fatto (X) assume uno specifico significato (Y) nell'ambito di una determinata organizzazione della società ("X conta come Y in C")⁶², è allora inevitabile che l'intreccio di regole, principi e finalità che caratterizza il reticolo disciplinare che avvolge l'attività considerata concorra a definire anche aspetti dell'interpretazione della responsabilità dolosa: secondo tempi e modalità dettate dalla più moderna teoria del reato⁶³. A maggior ragione se quelle regole concordano con criteri di giudizio diffusi nella collettività sociale.

3.2.1. Doveri di cooperazione nella gestione del rischio e dolo eventuale

Se coglie nel segno l'impressione di pressoché tutti i protagonisti del protodibattito innescato dalla conclusione del procedimento penale a carico dei dirigenti della ThyssenKrupp (autorità giudiziaria, parti sociali, istituzioni e mondo politico) circa il rilievo che in essa possono aver avuto valutazioni politico-criminali, si avrà altresì ben chiaro il ruolo che, nella decisione finale, potrebbero aver giocato suggestioni derivanti dalle modalità con cui, sul piano della disciplina extrapenale, il legislatore declina la propria politica in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro, 'selezionando' i rischi da prevenire ("tutti i rischi") e disciplinando priorità, criteri e modalità di intervento sugli stessi (art. 15 del d.lgs. n. 81/2008). A maggior ragione se si ha cura di calare tutto ciò all'interno del processo di progressiva normativizzazione che caratterizza l'attuale dogmatica del dolo eventuale⁶⁴.

⁶¹ J.R. SEARLE, *La costruzione della realtà sociale*, Torino, 2006, p. 400.

⁶² J.R. SEARLE, *op. cit.*, p. 53 ss. Per una 'traduzione' penalistica, attenta a sottolineare il rilievo essenziale che la realtà fattuale comunque conserva, cfr. S. MIR PUIG, *Limites del normativismo en derecho penal*, in *Scritti in onore di Giorgio Marinucci*, vol. I, Milano, 2006, p. 456 ss.; spec. p. 464 ss.

⁶³ M. DONINI, voce *Imputazione oggettiva dell'evento (diritto penale)*, in *Enciclopedia del diritto, Annali*, vol. III, 2010, p. 646 ss.

⁶⁴ S. CANESTRARI, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., p. 55 ss. Alla base di tale 'svolta', che caratterizza soprattutto la scienza penalistica di lingua tedesca ma che non è priva di riflessi nella prassi giurisprudenziale interna, si colloca il dichiarato intendimento di elaborare una teoria del dolo eventuale meglio attrezzata per svolgere funzioni politico criminali. Cfr. G.P. DEMURO, *Il dolo*, cit., p. 177, nt. 66 (anche per gli indispensabili riferimenti).

Formule finalistiche aperte (“riduzione [dei rischi] al minimo”) coesistono con prescrizioni, di portata non meno ampia, attinenti al parametro di giudizio da impiegare nella valutazione dell’idoneità del mezzo cautelare impiegato rispetto allo scopo preventivo imposto (“conoscenze acquisite in base al processo tecnico”), concorrendo ad integrare il contenuto del fittissimo reticolo di prescrizioni cautelari aperte⁶⁵: fatti salvi i ‘macroscopici’ limiti della “praticabilità” e dell’eccessiva onerosità⁶⁶. Si delinea così, per ragioni di efficacia preventiva, un insieme di regole e principi che certifica lo speciale impegno dall’ordinamento richiesto al destinatario. Il datore di lavoro è infatti chiamato a farsi produttore dell’insieme di regole necessarie a bonificare i luoghi di lavoro dalla presenza di fattori di rischio non consentito e, quindi, a cooperare attivamente con l’ordinamento alla salvaguardia delle ragioni della sicurezza e della salute dei lavoratori. Un ordito regolamentare che aggiorna profondamente le strategie prevenzionistiche ad oggi sperimentate, trovando più alta legittimazione in una rinnovata descrizione degli equilibri ‘costituzionali’ tra soggetti privati ed autorità pubblica – tra legge ed autonomia privata – nel segno dell’erosione del monopolio pubblico nella definizione del rapporto tra sicurezza e libertà⁶⁷. Al privato non si ‘chiede’ più di limitarsi a rispettare le limitazioni legali imposte al libero esercizio della propria autonomia economica ma di accettare il fatto di essere chiamato a definire in prima persona tali limiti. L’ordinamento si attende –

⁶⁵ La problematicità della scelta non deve essere oltre argomentata. Interessa solo sottolineare che a venire così in rilievo sono, nella più ‘semplice’ delle ipotesi, regole che suppliscono l’indubbia carenza di determinatezza originaria rinviando il destinatario ai risultati di osservazioni induttive cristallizzate nel cerchio sociale di riferimento dell’agente; nella meno ‘benevola’, invece, regole generali che lo stesso agente ricava dall’osservazione di fatti empirici (diretta o filtrata dal quadro informativo prodotto dall’organigramma interno) sulla cui base formula la prognosi alla quale conforma il suo impegno cautelare. Precisazione che rafforza ulteriormente quanto in precedenza osservato in merito all’intrinseca incertezza caratterizzante il compito decisionale del soggetto obbligato: “ogni volta che [si] ragiona per induzione [si] fa più o meno inconsapevolmente uso del calcolo delle probabilità”. Così J.H. POINCARÉ, *La scienza e l’ipotesi*, Milano, 2003, p. 270. A fronte di ciò, per evitare che considerazioni general-preventive tracimino in una generalizzata funzionalizzazione del processi ascrivibili per scopi politico-criminali, si sottolinea, sebbene in relazione ad un contesto imputativo, come quello colposo, in cui la normativizzazione del tipo appare a tutti doverosa, l’esigenza di recuperare il rilievo della c.d. misura soggettiva della colpa. F. PALAZZO, *Morte da amianto e colpa penale*, in *Diritto penale e processo*, 2011, p. 189 ss. Sulla normativizzazione del tipo colposo si veda, oltre all’ormai classico G. MARINUCCI, *La colpa per inosservanza di leggi*, Milano, 1965, G. FORTI, *Colpa ed evento nel diritto penale*, Milano, 1990. Sarebbe ben strano, viene da osservare, che di questa indicazione non si faccia tesoro nella teoria e della prassi del dolo eventuale! Sul punto si veda anche A. ALESSANDRI, *Diritto penale ed attività economiche*, 2010, p. 79 ss.

⁶⁶ G. MARINUCCI, *Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche: costi e tempi di adeguamento delle regole di diligenza*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2005, p. 29 ss.; spec. p. 53 ss.

⁶⁷ “L’auto-normazione delle regole si afferma” come “pagina nuova, sistemica del nostro diritto penale [...] ed è suscettibile di produrre conseguenze devastanti, anzitutto in termini di garanzie: al limite, un soggetto potrebbe essere comunque sollevato da ogni responsabilità, perché definisce lui stesso le regole a proprio uso e consumo; oppure potrebbe essere sempre soggetto a responsabilità sulla base della considerazione che lui stesso ha creato l’insieme di regole che poi non ha rispettato”. Così C.E. PALIERO, *Il tipo colposo*, in R. BARTOLI (a cura di), *Responsabilità penale e rischio*, cit., p. 521 s.

beninteso: sotto minaccia di pena – che il datore di lavoro si faccia parte attiva nell’individuare i casi nei quali l’esercizio di propri diritti di libertà contrasta con le esigenze di integrità e sicurezza di beni giuridici altrui, predisponendo, in tal caso, tutti i mezzi necessari affinché ciò non si verifichi, anche integrando, se necessario, le astratte determinazioni legislative alla luce della concretezza delle esigenze cautelari proprie della specifica dinamica delle fonti di rischio che sono nella sua esclusiva sfera di controllo ⁶⁸. Un dovere pro-attivo che segna nel profondo il teleologismo normativo della disciplina prevenzionistica: in primo luogo, in relazione alla definizione dei confini della responsabilità colposa, secondariamente anche con riferimento ai termini di discussione della responsabilità dolosa. In entrambi i casi trovando nella normatività dei due concetti – fisiologica nell’ambito colposo; patologica, invece, se spinta oltre certi limiti, quando a venire in rilievo sono questioni attinenti al dolo – il *medium* per avanzare le sue pretese di conformazione dell’interpretazione penalistica.

Richieste che la caratterizzazione pro-attiva dell’obbligo di sicurezza è in grado di far valere, in relazione alle ipotesi dolose, eguagliando le differenze naturalistico/descrittive tra approvazione, sicura fiducia, consenso, disprezzo, indifferenza, generalizzando così la rilevanza penale a titolo di dolo eventuale del dubbio e di ogni altra situazione di passività di fronte al previsto corso lesivo degli eventi ⁶⁹. Evenienza che, saldandosi con la tendenza ad un progressivo impoverimento della definizione del momento cognitivo, realizzata attraverso la perdita di concretezza del suo oggetto, spiana la strada ad una quasi completa interscambiabilità tra dolo e colpa. Tutto ciò ben prima che il diritto processuale ‘passi all’incasso’, esercitando così il suo ruolo di “socio tiranno” nei confronti del diritto sostanziale, pretendendo da questo la rapida ed integrale soddisfazione di interessi utilitaristici alla semplificazione e alla celerità ⁷⁰.

In senso contrario vale quanto già in precedenza osservato. Si aggiunga qui il riferimento all’insuperabile esigenza di mantenere intatto il ruolo primario che, nella descrizione di ogni forma di dolo, spetta al momento volontativo (*rectius*: di appropriazione dei risultati comunque connessi alla propria decisione) ⁷¹: in omaggio ad esigenze di legalità (art. 43 c.p.) e di irrinunciabile garanzia personale (art. 27, comma 1 Cost.).

⁶⁸ *Amplius, si vis*, GA. MARRA, *Prevenzione mediante organizzazione e diritto penale*, cit., p. 81 ss.

⁶⁹ S. PROSDOCIMI, *Dolus eventualis*, cit., p. 29.

⁷⁰ T. PADOVANI, *Il crepuscolo della legalità nel processo penale. Riflessioni antistoriche sulle dimensioni processuali della legalità penale*, in *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, vol. I, Milano, 2000, p. 305 ss. (per la citazione p. 308). Pretese che, sia detto per inciso, al sistema penale appaiono tutt’altro che eccentriche, allineandosi con “l’efficientismo di facciata” che caratterizza larga parte della politica penale contemporanea. Non stupisce, quindi, che tali ‘pulsioni’ non trovino nella quotidiana fisiologia della legge penale positiva né insuperabili ostacoli, né fattori frenanti. Cfr. S. FIORE, *La teoria generale del reato alla prova del processo*, Napoli, 2007, p. 39 ss.

⁷¹ M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, vol. I (artt. 1-84), Milano, 2002³, p. 412.

4. *Prevenzione e conseguenze*

Le questioni fondamentali riguardanti la definizione del dolo “non si possono discutere ontologicamente, bensì soltanto su di un piano deontologico, essendo aperte alle aspettative di giustizia che storicamente sono in continuo mutamento”

⁷². Formula che, trasposta nello spirito del tempo presente, sostituendo, quindi, alla giustizia il rinvio alla sicurezza, avverte gli interpreti della necessità di non sottrarre l'interpretazione della forma più pregnante della responsabilità colpevole dal confronto con le istanze di sicurezza socialmente diffuse. Non può dunque sorprendere l'*overruling* operato dalla corte torinese se, a mero titolo di esempio, si considerano i ripetuti moniti formulati dalle più alte cariche istituzionali e da supreme autorità religiose a non sacrificare la dignità e la salute dei lavoratori alle esigenze egoistiche del profitto. Dichiarazioni che operano una sintesi di bisogni di giustizia condivisi, giudicati, tuttavia, inevasi o non sufficientemente garantiti dal sistema giuridico in tutte le sue articolazioni e, quindi, anche dall'atteggiarsi dell'intervento penalistico.

In entrambi i casi resta però inteso che la discrezionalità degli interpreti deve fare necessariamente i conti con due vincoli. Il primo, evidente già a livello della definizione legislativa, impone di non sacrificare sull'altare della sicurezza le note autenticamente personalistiche che caratterizzano il dolo quale forma di responsabilità per l'intenzione e, quindi, l'elemento volitivo che segna lo spartiacque con le altre ipotesi di responsabilità colpevole. Ciò non contrasta con le istanze di sicurezza che, se responsabilmente declinate, debbono essere discusse in un'accezione sufficientemente ampia da inglobare nella riflessione politico-criminale anche “esigenze di garanzia liberale” ⁷³. Lo impone il dover essere dello stato di diritto. Il secondo, invece, deriva dal fatto che tanto il richiamo ad esigenze di giustizia, quanto il rinvio ad istanze di sicurezza, evocate nella prospettiva di un diritto penale che agisce per finalità di prevenzione dei conflitti sociali, debbono fare i conti con i risultati ai quali conducono decisioni normative che trovano in quelle necessità la loro giustificazione. Lo impone l'intima natura dei criteri che legittimano l'intervento penalistico nel vigente quadro costituzionale ⁷⁴.

D'altra parte, come indicato dalla massima che inaugura questo paragrafo, il sistema penale non può sottrarsi al vaglio del dibattito pubblico nel discutere le conseguenze del suo intervento: vaglio imposto dal secolarismo sociale delle sue ‘origini’ e dagli scopi preventivi che la pena professa. Lo impone altresì, al di fuori di ogni astratta modellistica, la specificità democratica della forma repubblicana

⁷² W. HASSEMER, *Caratteristiche del dolo*, cit., p. 485.

⁷³ D. PULITANÒ, *Sicurezza e diritto penale*, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2009, p. 550 ss.

⁷⁴ C.E. PALIERO, *Il principio di effettività nel diritto penale*, cit., p. 471.

nel cui nome si minaccia e si punisce⁷⁵. Ad una sola, ma irrinunciabile, condizione: che il dibattito venga declinato in termini razionali e in modo non avulso “dalla solida stabilità della realtà fattuale”⁷⁶.

Stupisce, quindi, che già nell'imminenza della sentenza sia stata sottolineata l'utilità general-preventiva della decisione – giustificata, si è detto, dal disinteresse pressoché generalizzato delle imprese per le ragioni della sicurezza dei lavoratori – nonostante il dato statistico testimoni, pur nella sua ancora elevata crudezza, un decremento non effimero nel numero degli infortuni mortali e, quindi, un attenuato bisogno di deterrenza⁷⁷. Sorprende, altresì, lo spauracchio agitato da chi ha stigmatizzato la sentenza come il primo tassello di un gigantesco regalo competitivo fatto alle imprese estere, foriero di ulteriori danni macroeconomici

⁷⁵ M. DONINI, *Il volto attuale dell'illecito penale*, cit., p. 281 ss.

⁷⁶ H. ARENDT, *Verità e politica*, Torino, 1995, p. 70.

⁷⁷ La recente sottoscrizione di un *Protocollo di legalità* da parte di Confindustria e Ministero dell'Interno (2010) – documento che include importanti impegni da parte delle imprese per la sicurezza dei luoghi di lavoro – sembra ridimensionare ulteriormente la validità generalizzata di quella premessa. Conferma, d'altra parte, la stretta correlazione esistente, nell'ottica dei destinatari, tra il grado di impegno preventivo da questi messi in campo ed il grado di certezza dei relativi presupposti e, quindi, la necessità di approntare, nella prospettiva dei pubblici poteri, presidi regolamentari in grado di soddisfare, per contenuti e modalità di produzione, quell'esigenza. Condizione primordiale di ogni sistema di effettiva co-gestione del rischio. Il testo dell'accordo e le relative linee guida per l'attuazione possono essere reperiti in www.confindustriaag.it/associazione.asp?id=393. Allo stato, l'ipotesi difetta di evidenza empirica, non però di plausibilità logica. Il rilievo che, in tale prospettiva, assume l'autoregolazione quale risorsa a tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro, consente di formulare un'ulteriore precisazione. Anche in presenza di una significativa propensione a considerare la sicurezza dei lavoratori componente essenziale delle strategie di impresa, il rilievo dell'auto-disciplina non deve essere sopravvalutato. Occorre infatti tenere nel debito conto che “la condizione dell'efficienza economica”, alla quale è fisiologicamente sottoposta la gestione dell'impresa, “spinge i decisori a non andare oltre l'adozione dei soli *standard* cautelari ritenuti necessari”. Poiché in una prospettiva di medio-lungo periodo alcune delle cautele definite come tali possono essere giudicate sovrabbondanti – data la mancata insorgenza, in termini frequentistici, dei rischi che miravano a contrastare – il *management* può essere plausibilmente indotto a disapplicarle perché giudicate inutili. Ciò apre però la strada ad un innalzamento delle probabilità di verifica dell'evento e, soprattutto, ad una possibile diffusione delle stesse nell'intero tessuto economico-produttivo, con esiti complessivamente fallimentari sul piano prevenzionistico. Nonostante gli iniziali ‘buoni propositi’, l'auto-organizzazione” così finisce per innescare, per le ragioni in precedenza indicate, una situazione di criticità che può essere contrastata solo attraverso interventi regolamentari “centralizzati”, volti a trasmettere ai decisori periferici l'informazione necessaria a mantenere intatto il giudizio di necessità. Cfr. D. HELBING, *Systemic Risks in Society and Economics, working paper*, 2009, pp. 4 e 8 (www.santafe.edu/research/working-paper). Spicca, tra questi, l'introduzione di norme penali finalizzate a proscrivere dall'area della legalità comportamenti siffatti. L'insegnamento minimale che la politica criminale può trarre da analisi di questo tipo è chiaro: l'opportuno riconoscimento di spazi, anche significativi, ai poteri di auto-organizzazione non può sostituire l'intervento pubblico ed in specie quello penale. A delinearsi è così una strategia di intervento che, almeno sul piano empirico, dà ragione della scelta legislativa di articolare la disciplina prevenzionistica in termini di co-gestione (pubblica e privata) del rischio, sebbene restino ancora da chiarire le modalità per una sua ottimizzazione sul piano penalistico. Per un primo approccio al tema sia consentito rinviare a GA. MARRA, *Prevenzione mediante organizzazione e diritto penale*, cit., p. 29 ss.; ID., *I modelli di organizzazione e di gestione e la responsabilità amministrativa degli enti per infortuni sul lavoro*, in L. ZOPPOLI, P. PASCUCI, G. NATULLO (a cura di), *op. cit.*, p. 579 ss.; ID., *Sicurezza dei lavoratori e sussidiarietà penalistica*, cit., p. 7 ss.

per l'effetto disincentivante che produrrebbe nei confronti degli investimenti stranieri. Osservazione che ignora il dato di buon senso che nessun investitore, anche solo moderatamente attento alle ragioni della sicurezza, si ritirerà dal suo impegno economico a fronte di decisioni giudiziarie che colpiscono con la giusta durezza quanti subordinano la vita e la salute dei lavoratori al conseguimento del profitto aziendale. Per non dire poi dell'improprietà comparatistica, racchiusa nella lapidaria formula 'solo noi in Europa', di ritenere gli ordinamenti giuridici di origine sguarniti delle risorse deterrenti necessarie per trattenere il reo doloso dal perseguire i suoi intenti.

Nell'uno e nell'altro caso si apprezzano, comunque, la volontà di contribuire al dibattito sui fondamenti di legittimità della decisione attraverso l'esame delle sue conseguenze (attese) e la controllabilità dei materiali argomentativi allo scopo utilizzati. Nel merito si tratta di opinioni che possono essere discusse. Fuori discussione è invece l'attestazione che forniscono della lenta, ma quanto mai attesa, sedimentazione, anche a livello sociale, dell'idea che si minaccia e si punisce, solo quando necessario, affinché non si delinqua⁷⁸. Significativa è altresì la prova che forniscono dell'impatto che il paradigma preventivo produce sulla qualità degli stili argomentativi del discorso politico-criminale⁷⁹. Non è molto, ma anche attraverso argomenti di questa natura la legittimità della sentenza resa dalla Corte di Assise di Torino dovrà essere in futuro vagliata.

⁷⁸ L. MONACO, *Prospettive dell'“idea dello scopo” nel diritto penale*, Napoli, 1984; W. HASSEMER, *Sicurezza e diritto penale*, in *Critica del diritto*, 2008, p. 15 ss.; G. FIANDACA, *Aspetti problematici del rapporto tra diritto penale e democrazia*, in *Il Foro italiano*, V, 2001, p. 1 ss.

⁷⁹ M. DONINI, *Democrazia e scienza penale nell'Italia di oggi: un rapporto possibile?*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2010, p. 1071 ss. A fronte dell'auspicio qui formulato a favore di una compiuta “integrazione tra il metodo delle scienze della cultura e il metodo sperimentale”, indicato quale tratto qualificante di una scienza giuridico-penale che ha interiorizzato l'“idea dello scopo”, non deve tuttavia essere trascurata la circostanza che ad oggi difettano gli strumenti necessari per analisi di questo tipo. Si pensi, per limitarsi ad un esempio, alle conoscenze statistiche sulla delittuosità, da sempre scarse e frammentarie, nonostante siano il referente naturale che per ogni riflessione orientata agli effetti. Si avrà così ben chiara percezione della ritrosia della dottrina penalistica ad impostare analisi in questa direzione. Cfr. A. BONDI, *I reati aggravati dall'evento tra ieri e domani*, Napoli, 1999, p. 420 ss. Nello specifico settore della sicurezza dei luoghi di lavoro, alla disponibilità delle stesse ‘supplisce’, ma sempre in negativo, l'inquinamento prodotto dalla considerazione dei c.d. infortuni *in itinere*. Una classe di eventi che non ha nulla a che vedere con il grado di insicurezza degli ambienti lavorativi. Su di essa non può pertanto misurarsi il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori prodotto dall'atteggiarsi della frazione dell'intervento penalistico finalizzata a disinnescare rischi esogeni al perimetro dei luoghi di lavoro. Una riformulazione dei criteri di raccolta e di elaborazione dei dati sarebbe un primo passo nella direzione auspicata; come del resto lo sarebbe, perdurando il denunciato *deficit* informativo, un più diretto coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative di interessi collettivi coinvolti nell'esito delle decisioni normative. Così L. MENGONI, *L'argomentazione nel diritto costituzionale*, in *Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi*, Milano, 1996, p. 140. Infine, una maggior confidenza dello scienziato del diritto con le tecniche di indagine statistica, favorita da percorsi formativi non ignari di tale necessità, potrebbe consentire analisi calibrate sulle sue specifiche esigenze di indagine. Ciò consentirebbe, ad esempio, di stimare il peso che nel decremento degli indici infortunistici registrato nel 2010 possono aver avuto i negativi risolti sul mondo del lavoro della crisi economica in corso. Si apre così un orizzonte di riflessione che va ben oltre i risvolti del caso ThyssenKrupp e che, pertanto, non può essere ulteriormente coltivato.

5. Conclusioni

Per chi sfoglia le pagine dei quotidiani che, ancora troppo spesso, sono costretti ad informare di infortuni e vite spezzate dal lavoro, è facile imbattersi nel *refrain* che ascrive l'insicurezza dei luoghi di lavoro all'assenza di controlli efficaci. Massima che lascia intendere al distratto lettore che, nonostante la qualità della disciplina prevenzionistica oggi vigente, è solo l'intensificazione delle verifiche pubbliche sul rispetto di quest'ultima a rendere possibile l'effettivo contrasto della genetica anomia dei suoi destinatari. Prima di passare alla pagina successiva è quindi facile che nella sua mente baleni, almeno per un attimo, l'idea che se le pur buone leggi della sicurezza del lavoro non sono di per sé in grado di prevenire gli infortuni, allora è necessario ricorrere alle maniere forti, magari anche un po' spicce, del diritto penale. Solo così si può vincere la refrattarietà che la classe dei destinatari sembra pervicacemente dimostrare.

Ma la notizia successiva incalza e non c'è quindi tempo per soffermarsi oltre su questa prima impressione.

Il lettore troverebbe invece ragione e modo per continuare la sua riflessione, se avesse contezza dal fatto che tale precipitoso assunto talvolta alligna dietro gli 'scossoni' che segnano il divenire della prassi giurisprudenziale, in corrispondenza di accadimenti infortunistici la cui gravità è giudicata sintomo non equivoco del profondo grado di indifferenza alle regole che pervade i garanti della sicurezza.

Se questo è l'*humus* del discorso politico-criminale non sorprende che, oltre un certo grado di pervasività, qualcuno possa essere indotto a credere che solo la capacità general-preventiva del reato doloso sia idonea allo scopo.

Conclusione tanto suggestiva quanto fragile nelle premesse che coltiva. Architetture regolamentari progettate o implementate in modo da non riuscire a conformare le condotte dei destinatari e a neutralizzarne l'eventuale eccessiva propensione al rischio, non meritano giudizi positivi, a prescindere, quindi, da ogni valutazione sulla qualità del sistema dei controlli che l'assistono. Soprattutto agli occhi di chi, per ufficio suo, considera la pena come l'*ultima ratio* delle risorse preventive a disposizione dell'ordinamento⁸⁰. L'ostracismo che colpisce l'idea della colpevolezza quale categoria sistematica plasmata da scopi di prevenzione generale – quand'anche tali finalità vengano fatte coincidere con più tranquillizzanti richiami all'"apprendimento della fedeltà al diritto"⁸¹ – completa il quadro critico, frapponendosi tra i giusti intendimenti dei fautori di un

⁸⁰ M. DONINI, *Il volto attuale*, cit., p. 75 ss.

⁸¹ G. JAKOBS, *Schuld und Prävention*, Tübingen, 1976, p. 10 ss.

generalizzato recupero di effettività del sistema ed il ricorso, a tale scopo, al diritto penale ⁸².

Se responsabilità dolosa deve essere, è solo perché il soggetto ha realmente deciso contro il bene giuridico.

Su ciò concorderà anche il più distratto dei lettori.

⁸² C. ROXIN, *Che cosa resta della colpevolezza nel diritto penale?*, in ID., *Politica criminale e sistema del diritto penale*, a cura di S. MOCCIA, Napoli, 1998, p. 148 ss.; spec. p. 159 ss.